



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 704
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 marzo 2022

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (antimeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 marzo 2022

Plenaria**523^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 00,50.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.24 (testo 2), 1.27 (testo 2), 3.93 (testo 2), 3.104 (testo 2), 3.149 (testo 2), 3.150 (testo 2), 3.151 (testo 2), 3.152 (testo 2), 3.0.25 (testo 2), 4.25 (testo 2), 4.25 (testo 3), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 4.0.2 (testo 3), 5.65 (testo 2), 6.14 (testo 2), 7.0.26 (testo 2), 7.0.27 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 8.0.6 (testo 2), 9.34 (testo 2), 9.0.6 (testo 2), 10.0.33 (testo 2), 13.23 (testo 3), 13.0.26 (testo 2), 13.0.98 (testo 2), 15.0.1000/98 (testo 2), 17.1 (testo 3), 18.0.7 (testo 2), 19.0.62 (testo 2), 21.1 (testo 2), 23.0.28 (testo 2), 23.0.28 (testo 3), 24.18 (testo 2), 24.22 (testo 2), 25.2 (testo 2), 25.0.20 (testo 2), 26.19 (testo 2), 26.0.37 (testo 2), 26.0.42 (testo 2), 26.0.75 (testo 2), 27.2 (testo 2),

27.3 (testo 2), 27.4 (testo 2), 27.0.4 (testo 2), 29.0.22 (testo 2), 32.0.3 (testo 2) e l'emendamento dei relatori Coord.1 (*pubblicate in allegato*).

Comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/2505/53/5 (*pubblicato in allegato*).

Informa poi che l'emendamento 19.58 è stato ritirato.

Informa inoltre che gli emendamenti 1.32 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 24.0.36 (testo 2), 1.33, 3.0.9, 3.0.14, 4.10 (testo 2), 4.27, 8.23 (testo 2), 8.0.36, 9.4, 13.0.109, 15.0.1000/77, 19.42, 19.0.23, 20.0.25 (testo 2), 23.0.24, 28.0.34, 3.143, 3.0.34, 3.0.67, 8.32, 8.37, 9.1, 9.16 (testo 2), 13.0.71, 14.0.20, 15.25, 16.38, 16.0.2, 19.5, 19.59, 19.0.20, 24.45, 26.0.61, 2.12, 3.54, 3.91, 8.0.3, 9.26, 10.0.38, 10.0.52, 8.0.34, 16.46, 16.0.16, 13.0.72 (testo 2), 19.0.8, 19.48, 21.0.27, 21.0.33, 23.0.27, 25.0.19, 28.0.37, 29.65, 30.0.2 (testo 2), 30.0.9, 31.0.16, 31.0.74, 7.0.24, 19.0.50, 19.0.45, 7.0.27 (*già* 31.0.42), 7.0.26 (testo 2), 13.0.152, 19.0.4, 19.66, 29.58, 29.59, 13.37, 19.71, 20.3, 22.0.17, 21.0.49, 8.0.6, 23.0.30, 15.0.1000/84, 19.0.8, 7.0.2 (testo 2), 3.0.105, 15.0.1000/11, 7.0.6, 28.72, 8.3, 18.0.5, 18.0.14, 20.0.11 (testo 2) e 21.0.38 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2505/18/5, G/2505/19/5, G/2505/20/5, G/2505/21/5, G/2505/22/5, G/2505/23/5, G/2505/24/5, G/2505/25/5, G/2505/26/5, G/2505/27/5, G/2505/28/5, G/2505/29/5, G/2505/30/5, G/2505/31/5, G/2505/32/5, G/2505/33/5, G/2505/34/5, G/2505/35/5, G/2505/36/5, G/2505/37/5, G/2505/38/5, G/2505/39/5, G/2505/40/5, G/2505/41/5, G/2505/42/5, G/2505/43/5, G/2505/44/5, G/2505/45/5, G/2505/46/5, G/2505/47/5, G/2505/48/5, G/2505/49/5, G/2505/50/5, G/2505/51/5, G/2505/52/5, G/2505/53/5, G/2505/54/5, G/2505/55/5, G/2505/56/5, G/2505/57/5, G/2505/58/5, G/2505/59/5, G/2505/60/5, G/2505/61/5, G/2505/62/5, G/2505/63/5, G/2505/64/5, G/2505/65/5, G/2505/66/5, G/2505/67/5, G/2505/68/5, G/2505/69/5, G/2505/70/5, G/2505/71/5, G/2505/72/5, G/2505/73/5, G/2505/74/5, G/2505/75/5, G/2505/76/5, G/2505/77/5, G/2505/78/5, G/2505/79/5, G/2505/80/5, G/2505/81/5, G/2505/82/5, G/2505/83/5, G/2505/84/5, G/2505/85/5, G/2505/86/5, G/2505/87/5, G/2505/88/5, G/2505/89/5, G/2505/90/5, G/2505/91/5, G/2505/92/5, G/2505/93/5, G/2505/94/5, G/2505/95/5, G/2505/96/5, G/2505/97/5, G/2505/98/5, G/2505/99/5, G/2505/100/5 e G/2505/101/5, G/2505/102/5, G/2505/103/5, G/2505/104/5 e G/2505/105/5 (*pubblicati in allegato*).

Comunica poi che l'emendamento 5.0.5 è stato rinumerato come 19.0.62 (*già* 5.0.5); l'emendamento 26.0.70 è stato rinumerato come 27.0.4 (*già* 26.0.70); l'emendamento 26.0.71 è stato rinumerato come 27.0.5 (*già* 26.0.71); l'emendamento 31.0.42 è stato rinumerato come 7.0.27 (*già* 31.0.42); l'emendamento 31.0.49 è stato rinumerato come 26.0.75 (*già* 31.0.49) (*pubblicati in allegato*).

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia i subemendamenti 15.0.1000/1, 15.0.1000/2 (limitatamente alla lettera *a*), 15.0.1000/55, 15.0.1000/110 e 15.0.1000/142.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per le illustrazioni degli emendamenti, dichiara conclusa tale fase procedurale, intendendosi illustrati tutti i restanti emendamenti.

Fa quindi presente che si procederà, in primo luogo, alla votazione degli emendamenti segnalati, nei testi base o riformulati, sui quali risulta che, a seguito delle interlocuzioni intercorse, è stata raggiunta una convergenza tra i Gruppi parlamentari e il Governo.

La Commissione prende atto.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta come non siano state accolte dal Governo importanti proposte emendative in materia di patrimonializzazione delle imprese, nonostante vi fossero state delle favorevoli interlocuzioni in tal senso e senza che sia stata data alcuna spiegazione circa i motivi di tale esclusione. Preannuncia quindi l'intenzione di trasformare l'emendamento 28.0.37 in un ordine del giorno.

Il correlatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), nel convenire con i rilievi del senatore Sacconi, accoglie con favore la proposta di trasformazione dell'emendamento 28.0.37 in ordine del giorno.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) segnala, a sua volta, l'importanza dell'emendamento 21.0.38, relativo ad alcune misure per il governo delle malattie rare della retina, evidenziando criticamente come esso, nonostante non presenti oneri, non sia stato accolto dal Governo.

Interviene altresì la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) che, in relazione all'emendamento 18.0.5, chiede al Governo un impegno formale nel recepirne il contenuto, lamentando peraltro una certa approssimazione da parte dell'Esecutivo rispetto a proposte emendative formulate in modo puntuale. Chiede dunque che i contenuti di questo come degli altri emendamenti richiamati dai colleghi possano essere recuperati in un successivo provvedimento.

Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Caterina BINI, per evidenziare come non ci siano state le condizioni per poter includere le proposte emendative richiamate nel novero di quelle approvabili. Condivide, tuttavia, la proposta della senatrice Rivolta di trasformarle in ordini del giorno e raccoglie l'invito a riordinare la materia su cui esse insistono e di riproporne i termini al primo provvedimento normativo utile.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) interviene per stigmatizzare la mancanza di motivazioni della valutazione negativa del Governo sull'emendamento 18.0.14 in materia di riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate. Lamenta al-

trèsì mancanza di chiarezza da parte dell'Esecutivo sui motivi che hanno portato all'esclusione degli emendamenti 13.0.72 (testo 2), 3.91 e 20.0.11 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) interviene in tema di contributi a favore delle aree terremotate dell'Emilia Romagna, evidenziando come, rispetto alle proposte emendative presentate, la riformulazione prospettata dal Governo intervenga unicamente su alcuni punti, lasciando inavase le altre questioni. Rimarca, peraltro, l'opportunità che i contributi per le imprese agricole in scadenza siano sollecitamente prorogati.

Interviene il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) per sottoscrivere tutti gli emendamenti oggetto di condivisione, sui quali vi è il parere favorevole dei Relatori e del Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone contestualmente in votazione gli identici emendamenti 1.20, 1.24 (testo 2) e 1.27 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 3.76 (testo 5), 10.0.23 (testo 2), 26.0.66 (testo 2) e 26.0.11 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 3.94 e 3.93 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 3.122 (testo 3), 10.0.26 (testo 2) e 10.0.7 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 3.157 e 3.104 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 4.2 (testo 3), 3.4 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.5 (testo 2) e 24.47 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti, (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 4.25 (testo 3) e 4.36 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.37 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti, che, posta in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvata, e *pubblicata in allegato*.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 4.0.12 (testo 2), 4.0.16 (testo 2), 4.0.10 (testo 2), 4.0.11 (testo 2), 4.0.14 (testo 2) e 4.0.15 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 5.10 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.12 (testo 2), 5.13 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.33 (testo 2), 3.8 (testo 2) e 3.15 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 5.65 (testo 3), 5.66 (testo 2) e 5.67 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 5.0.8 (testo 2) e 3.124 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 6.17, 3.149 (testo 2), 3.150 (testo 2), 3.151 (testo 2), 3.152 (testo 2) e 6.14 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 6.0.4 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.10 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 6.0.17 e 6.0.18 che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.0.19 (testo 3), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 6.0.22 (testo 2) e 10.0.33 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2), 7.20 (testo 2), 7.29 (testo 3), 1.9 (testo 2), 1.21 (testo 2), 2.9 (testo 2), 3.60 (testo 2), 5.36 (testo 2), 7.12 (testo 2), 7.15 (testo 2), 7.16 (testo 2), 7.21 (testo 2), 7.22 (testo 2) 7.51 (testo 2), 8.31 (testo 2) e 8.36 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.56 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 8.29 (testo 4), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 8.0.38, 9.30, 9.32 e 9.0.6 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 10.0.19 (testo 2), 10.0.22 (testo 2) e 10.0.20 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE esprime forte rammarico per il mancato assenso da parte del Governo sull'emendamento 10.0.28, con conseguente impossibilità di metterlo in votazione, sottolineando che, con uno stanziamento molto limitato, la suddetta proposta avrebbe potuto dare concreto aiuto a famiglie e imprese minacciate dall'usura e da pratiche finanziarie illegali.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 11.0.2 (testo 3), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 11.0.5 (testo 4) e 11.0.9 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 12.0.4 (testo 2), 12.0.5 (testo 2), 13.22 (testo 2) e 13.0.90 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 13.18 (testo 3), 13.0.29 (testo 3), 13.0.30 (testo 2), 3.172 (testo 2), 13.15 (testo 2), 13.16 (testo 2) e 13.0.31 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 13.23 (testo 3), sul quale il Governo esprime un parere favorevole condizionato ad una riformulazione messa a disposizione della Commissione.

Interviene la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) per rilevare un re-fuso nella proposta di riformulazione del Governo.

Con la modifica proposta dalla senatrice Rivolta, la proposta 13.23 (testo 4), *pubblicata in allegato*, è posta in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risultando approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 13.24, che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 13.0.3 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 13.0.27 (testo 3) e 13.0.26 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 13.0.28, che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 13.0.59 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 13.0.95 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti, (*pubblicato in allegato*).

La menzionata proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 13.0.105 (testo 3) e 13.0.20 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 13.0.143 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

Previo intervento della senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), che aggiunge la propria firma, la suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.0.26 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti, (*pubblicato in allegato*).

La proposta, sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari, è posta in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risultando approvata.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 15.0.1000/123 (testo 2), 15.0.1000/98 (testo 3) e 28.119 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 15.0.1000 nel testo subemendato che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 17.1 (testo 4) e 17.2 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 18.0.7 (testo 3) e 18.0.6 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 19.8 (testo 2), 19.3 (testo 2), 19.16 (testo 2) e 19.0.34 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 19.12 (testo 4), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La menzionata proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 19.80 (testo 2) e 19.79 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 19.0.19 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 19.0.28 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La richiamata proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 19.0.44 (testo 2), 19.10 (testo 2) e 19.0.41 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 19.0.54 (testo 3), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 20.0.16, che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 20.0.20 (testo 3), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti, (*pubblicato in allegato*).

La proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 20.0.21 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti, (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 21.1 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 21.0.22 (testo 2) e 21.0.23 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 22.0.12 (testo 2), 12.0.3 (testo 2), 13.0.147 (testo 2), 22.0.7 (testo 2), 22.0.10 (testo 2), 22.0.23 (testo 2) e 22.0.24 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 22.0.32 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 23.0.9 e 23.0.10 che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 23.0.15 (testo 2) e 3.133 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Al riguardo, interviene il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) per annunciare il proprio voto contrario, illustrando le ragioni di insoddisfazione per la riformulazione proposta dal Governo sul tema del ricorso alla somministrazione a termine dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, che appare problematica e inadeguata.

Interviene altresì il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) per chiedere un impegno formale del Governo nella materia richiamata dal collega Briziarelli.

Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Caterina BINI, per evidenziare come il Governo fosse favorevole al testo base dell'emendamento in esame, ma come a seguito delle interloquazioni intervenute con le differenti componenti politiche della maggioranza si sia giunti ad una proposta di compromesso.

Le proposte 23.0.15 (testo 2) e 3.133 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono quindi contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 23.0.31 (testo 2) e 25.0.24 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 24.20, 24.18 (testo 2), 24.19, 24.21 e 24.22 che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 24.61, in relazione al quale interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è quindi messa in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione l'emendamento 24.63 (testo 2), che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 25.2 (testo 3) e 25.5 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 25.0.6 (testo 3), 25.0.4 (testo 2), 25.0.5 (testo 2) e 25.0.7 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottoscrivere l'emendamento 25.0.20.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 25.0.20 e 26.10 che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 26.18 e 26.19 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 26.0.27 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 26.0.30 (testo 2), 26.0.31 (testo 2) e 26.0.29 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 26.0.34 (testo 2) e 31.0.34 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 26.0.41 (testo 3), 26.0.37 (testo 3), 26.0.45 (testo 2) e 26.0.46 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 26.0.43, 26.0.44 e 26.0.42 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 26.0.54 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 27.1, 27.2 (testo 2), 27.3 (testo 2) e 27.4 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 27.0.5 (testo 2) [già 26.0.71], nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 28.0.19, che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 28.0.30 (testo 2), 28.0.31 (testo 2), 28.0.36 (testo 3), 9.0.5 (testo 2), 3.162 (testo 2), 3.40 (testo 2) e 3.0.108 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 29.10 (testo 2), 29.12 (testo 2), 29.14 (testo 2), 29.15 (testo 2), 29.18 (testo 2), 29.20 (testo 2), 29.11 (testo 2) e 29.129 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicati in allegato*).

Le suddette proposte, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono contestualmente poste in votazione e approvate.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 29.63 che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 29.0.22 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo e accettata dai proponenti (*pubblicato in allegato*).

La suddetta proposta, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente in votazione gli identici emendamenti 32.0.2 e 32.0.3 (testo 2) che, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, risultano approvati.

Interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere delucidazioni sul prosieguo dell'esame, il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), a cui risponde il PRESIDENTE fornendo ragguagli.

Interviene il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che manifesta forte rammarico per la mancata conclusione dell'istruttoria relativa a numerosi emendamenti segnalati, che ne impedisce di fatto l'approvazione, nonostante le ampie garanzie date dal Governo al riguardo, anche alla luce della notevole riduzione del loro numero accettata da tutti i gruppi parlamentari. Prende altresì atto dell'impossibilità, per la ristrettezza dei tempi, di superare i dubbi tecnici sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato, nonostante una valutazione di massima positiva da parte degli esponenti del Governo presenti, che ringrazia. Chiede tuttavia di procedere alla votazione degli emendamenti 13.0.72 (testo 2), 18.0.5, 18.0.14 e 21.0.38, per lasciare una testimonianza concreta e diretta dell'impegno comune a potenziare il sistema nazionale di protezione dell'ambiente, sostenuto anche dalle proposte presentate dalle senatrici Testor e Fregolent.

Sul punto prende la parola anche la senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) che, nel condividere le considerazioni del senatore Briziarelli, lamenta l'assenza di motivazioni chiare a supporto della contrarietà manifestata dal Governo, circostanza che vanifica anche la possibilità di riformulare gli emendamenti in vista di un successivo provvedimento.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta del senatore Briziarelli, evidenziando tra l'altro il carattere ordinamentale e non oneroso degli emendamenti richiamati.

Il presidente PESCO, a proposito della richiesta del senatore Briziarelli, ritiene opportuno un supplemento di riflessione, alla luce dello sforzo di condivisione fatto da tutti i Gruppi parlamentari nell'esame degli emendamenti.

Interviene il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) per sottolineare come, senza un'intesa tra le forze parlamentari, anche il proprio Gruppo potrebbe richiedere di porre in votazione una serie di emendamenti su cui non si è raggiunta una convergenza con i Relatori e il Governo.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce il rammarico per l'esclusione del parere favorevole su una serie di emendamenti, nonostante le positive interlocuzioni avute in precedenza con il Governo.

Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra SARTORE, che assicura l'attenzione del Governo sulle proposte emendative segnalate dai parlamentari, pur se in questa fase dell'esame non è stato possibile procedere al loro accoglimento a causa della mancata conclusione dell'*iter* di verifica dei profili finanziari.

Con particolare riguardo all'emendamento 18.0.5 indicato dal senatore Briziarelli, nonché sulle analoghe proposte richiamate, si impegna a nome del Governo a svolgere tutti i dovuti approfondimenti che rendano possibile l'accoglimento dell'emendamento nel primo provvedimento utile.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, accettano di ritirare e trasformare i rispettivi emendamenti, sopra richiamati, in ordini del giorno.

Il PRESIDENTE propone quindi di considerare tecnicamente respinti tutti i restanti emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione e di considerare ritirati tutti i restanti emendamenti proposti dai senatori della maggioranza.

La Commissione conviene.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) interviene per preannunciare la trasformazione degli emendamenti 21.0.49 e 8.0.6 (testo 2) in ordini del giorno.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 25.0.20.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il contenuto dell'ordine del giorno G/2505/53/5, sottoscritto da tutti i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione, che, posto in votazione, con il parere favorevole del GOVERNO, risulta approvato.

La sottosegretaria SARTORE, a nome del Governo, accoglie tutti i restanti ordini del giorno come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva dei rispettivi atti di indirizzo.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con il parere favorevole del GOVERNO, la proposta di coordinamento Coord.1, presentato dai relatori, che risulta approvato.

Il senatore DE CARLO (*FdI*) comunica che il senatore Calandrini viene designato dal Gruppo di Fratelli d'Italia quale relatore di minoranza per l'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, da ultimo, conferisce il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 2.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

(al testo del decreto-legge)

G/2505/18/5 [già em. 1.32 (testo 2)]

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

premesso che:

al momento vige una grave ingiustizia in tema di tutele per i liberi professionisti perpetrata all'interno Legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento ai commi dal 927 al 933 dell'articolo unico del provvedimento che, sostanzialmente, hanno trasfuso, all'interno della Legge di Bilancio 2022, il Disegno di legge recante «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio» (AS 1474), ormai fermo da mesi in Commissione Giustizia al Senato;

i suddetti commi garantiscono una tutela ai liberi professionisti impossibilitati a svolgere le loro professione in caso di malattia, infortunio o inabilità temporanea assoluta ma, allo stesso tempo, al comma 933 emerge una grave criticità laddove si prevede una palese discriminazione tra tipologie di liberi professionisti che possono beneficiare di tali tutele;

il comma 933, infatti, stabilisce che per «libero professionista» si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, escludendo palesemente i professionisti iscritti in registri e/o elenchi previsti per Legge (es. revisori legali) e tutti i professionisti di cui alla Legge n. 4/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi es. tributarista) e indirettamente anche i loro assistiti;

l'omessa menzione dei professionisti iscritti in registri/elenchi e di quelli non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, presenta dei forti profili di incostituzionalità, in quanto la loro esclusione è manifestamente ingiustificata e potrebbe risultare lesiva del principio di generalità della norma giuridica;

inoltre, la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza poiché prevede la sospensione degli adempimenti tributari per il libero professionista, così come restrittivamente inteso dalla lettera

a) del comma 933, e per i suoi assistiti, e pertanto i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato da quest'ultima lettera a) piuttosto che ai professionisti non ivi ricompresi;

tale scelta non sarebbe motivata da ragioni di maggior competenza, ma come forma di scelta in autotutela da parte degli assistiti, che risulterebbe discriminatoria per altri tipi di professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, gli amministratori di condominio, i consulenti informatici e di organizzazione aziendale, solo per citarne alcune categorie;

impegna il Governo:

a superare tali discriminazioni, ristabilendo una parità di diritti in caso di malattia o infortunio anche per i professionisti iscritti in registri e/o elenchi previsti per Legge e tutti i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013.

G/2505/19/5 [già em. 3.0.27 (testo 2)]

SALVINI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

il settore delle discoteche, sale da ballo, night-club e simili è stato uno dei settori più colpiti dalle conseguenze del Covid-19 sulla vita sociale e, di conseguenza, sull'economia;

secondo i dati comunicati dalle associazioni di categoria del mondo delle discoteche e dei locali simili, i mancati guadagni legati all'epidemia di Covid-19 hanno superato i 500 milioni di euro;

solo nel periodo delle festività natalizie sono state stimate perdite per 200 milioni di euro, circa il 25% del fatturato annuo, con una platea di oltre 400 mila lavoratori che rischia la perdita definitiva del proprio lavoro.

Impegna il Governo:

a prevedere che, per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022;

a prevedere per l'anno 2022, l'esonero dal versamento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'esenzione dal pagamento delle rate IMU, per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1.

G/2505/20/5 [già em. 24.0.36 (testo 2)]

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, DORIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

negli ultimi mesi i distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia, hanno assistito ad un aumento dei prezzi nel settore elettrico.

Impegna il Governo:

a riconoscere un contributo di solidarietà, quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, denominato «Fondo di solidarietà per i distributori di carburante

nelle aree di confine» con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

G/2505/21/5 (già em. 1.33)

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

al fine di correggere una grave ingiustizia in tema di tutele per i liberi professionisti perpetrata all'interno Legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento ai commi dal 927 al 933 dell'articolo unico del provvedimento che, sostanzialmente, hanno trasfuso, all'interno della Legge di Bilancio 2022, il Disegno di legge recante «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio» (AS 1474), ormai fermo da mesi in Commissione Giustizia al Senato, sarebbe opportuno intervenire con modifiche delle citate disposizioni;

i suddetti commi garantiscono una tutela ai liberi professionisti impossibilitati a svolgere le loro professione in caso di malattia, infortunio o inabilità temporanea assoluta ma, allo stesso tempo, al comma 933 emerge una grave criticità laddove si prevede una palese discriminazione tra tipologie di liberi professionisti che possono beneficiare di tali tutele;

il comma 933, infatti, stabilisce che per «libero professionista» si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, escludendo palesemente i professionisti iscritti in registri e/o elenchi previsti per Legge (es. revisori legali) e tutti i professionisti di cui alla Legge n. 4/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi es. tributarista) e indirettamente anche i loro assistiti;

l'omessa menzione dei professionisti iscritti in registri/elenchi e di quelli non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, presenta dei forti profili di incostituzionalità, in quanto la loro esclusione è manifestamente ingiustificata e potrebbe risultare lesiva del principio di generalità della norma giuridica;

inoltre, la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza poiché prevede la sospensione degli adempimenti tributari per il libero professionista, così come restrittivamente inteso dalla lettera

a) del comma 933, e per i suoi assistiti, e pertanto i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato da quest'ultima lettera a) piuttosto che ai professionisti non ivi ricompresi.

tale scelta non sarebbe motivata da ragioni di maggior competenza, ma come forma di scelta in autotutela da parte degli assistiti, che risulterebbe discriminatoria per altri tipi di professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, gli amministratori di condominio, i consulenti informatici e di organizzazione aziendale, solo per citarne alcune categorie,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a superare le discriminazioni evidenziate, ristabilendo una parità di diritti in caso di malattia o infortunio anche per i professionisti iscritti in registri e/o elenchi previsti per Legge e tutti i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013.

G/2505/22/5 (già em. 3.0.9)

FERRO, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

occorre assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662 del 1996, possa rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nel-

l'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

G/2505/23/5 (già em. 3.0.14)

FERRO, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessò che:

l'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, prevede la possibilità per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali:

ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, i finanziamenti sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la possibilità per l'impresa beneficiaria, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al citato articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, di attestare il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'obbligo per il soggetto finanziatore di effettuare la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa.

G/2505/24/5 [già em. 4.10 (testo 2)]

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali;

il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in oggetto, prevede il riconoscimento del predetto esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

come già sperimentato in passato, la norma rischia di non produrre gli effetti auspicati, in quanto da qui al 31 marzo sarà ancora vigente lo stato di emergenza ed è improbabile che vengano fatte assunzioni stagionali;

occorre riconoscere il beneficio anche in relazione ai lavoratori assunti nei mesi precedenti, per i quali le aziende stanno pagando retribuzioni e contributi pur in mancanza dei flussi di lavoro attesi, che si sono notevolmente contratti a causa dell'andamento pandemico e delle misure restrittive adottate.

per scongiurare tale rischio, occorre affermare esplicitamente che lo sgravio compete per tutti i rapporti di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita attivi nel corso del primo semestre,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che l'esonero di cui al citato articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022.

G/2505/25/5 (già em. 4.27)

MALLEGNI, DE POLI, FERRO, MODENA, SACCONE, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

il lungo periodo di emergenza sanitaria a causa della diffusione del Covid ha fortemente penalizzato i settori del turismo e degli stabilimenti termali costretti a sostenere ancora oggi costi ingenti;

sarebbe opportuno e necessario prevedere misure per attenuare il peso di tali oneri e per consentire la piena ripresa delle attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a riconoscere una riduzione contributiva ai datori di lavoro del settore turismo, in analogia con la misura già applicata nel corso del 2021, che sia proporzionale ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel primo trimestre 2021, prevedendo che il beneficio sia fruibile entro il mese di dicembre 2022, incentivando per tal via il rientro dei lavoratori in servizio attivo.

G/2505/26/5 [già em. 8.23 (testo 2)]

TOFFANIN, PEROSINO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

occorre garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, gravemente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia in corso, attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie volte a sostenere le aziende legate al mondo del restauro e tutelare la conservazione del patrimonio culturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad incrementare le risorse del predetto Fondo al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo.

G/2505/27/5 (già em. 8.0.36)

PAPATHEU

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

la Fondazione Taormina Arte Sicilia istituita con norma regionale è composta dai soci pubblici Regione Siciliana e dal Comune di Taormina, svolgendo da oltre 40 anni anche attività istituzionale di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione, di formazione di giovani talenti, di promozione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative di livello internazionale nei settori del cinema, della musica popolare contemporanea di qualità, della musica concertistico-orchestrata, delle attività liriche, della danza, del teatro contemporaneo e del teatro di tradizione;

tra le manifestazioni di maggior attrattiva identitaria culturale e turistica che si svolgono nel territorio siciliano, il Taormina Film Fest giunto alla 67^a edizione, il Festival Internazionale TaoArte giunto alla 40^a edizione ed il Taobuk Festival giunto alla 11^a edizione costituiscono le più importanti vetrine internazionali nel settore cinematografico, del teatro e della musica, e multidisciplinare e letterario che consentono, ogni anno, di rafforzare una parte fondamentale della promozione turistico-culturale della Sicilia, in un'ottica di interscambio internazionale e di confronto nell'area euro mediterranea;

nel settore cinematografico il Festival Internazionale del Cinema di Taormina (Taormina Film Fest), nato nel 1955, giunto alla sua 67^a edizione, è secondo per storia e notorietà, soltanto alla Mostra internazionale del cinema di Venezia e, senza dubbio di smentita, è l'evento cinematografico tra i più antichi e continuativi d'Europa, nonché di maggior attrattiva culturale e turistica del Mezzogiorno.

la qualità degli argomenti trattati durante le giornate dedicate ai temi del cinema, della musica, del teatro e della letteratura, nonché le importanti presenze di artisti di fama internazionale che hanno partecipato alle edizioni del Taormina Film Fest e del Festival Internazionale TaoArte, ovvero dei premi Nobel e dei numerosi autori ospiti nelle numerose edizioni del Taobuk Festival è stata amplificata dall'interesse mediatico dei maggiori quotidiani nazionali ed internazionali, nonché dall'interesse delle reti televisive nazionali per la diffusione delle immagini delle due importanti kermesse taorminesi, che si impongono ogni anno quale vetrina di promozione visiva e di riconoscibilità della Sicilia;

pur troppo nonostante il loro prestigio internazionale tali eventi non godono di nessun contributo stabile da parte delle istituzioni pubbliche rispetto ad altre realtà festivaliere di minore importanza o di minore tradizione storica che risultano percettori di cospicui contributi a carico della finanza pubblica. Un intervento normativo colmerebbe, pertanto, tale gravissima lacuna, assicurando un contributo pluriennale finalizzato all'organizzazione stabile di tali eventi che permetterebbe un adeguato orizzonte temporale di programmazione;

Festival cinematografici come quello di Venezia, di Roma o Torino, questi ultimi due ben più recenti del Taormina Film Fest, ovvero festival letterari come Pordenonelegge o come Festivaletteratura di Mantova ricevono dalle proprie Regioni e/o dallo Stato sostegni economici che variano dai 10 milioni di euro per il Festival del Cinema di Venezia ai quasi 3 milioni di euro per quello di Torino;

nulla viene destinato, invece, da apposite norme nazionali nei confronti delle realtà festivaliere più importanti del sud nel settore dello spettacolo e della cultura che si tengono nel periodo estivo nella città di Taormina rendendola, ancor di più, uno spazio fortemente attrattivo sul piano turistico, nonché un luogo di interesse artistico-culturale unico in Sicilia, in Italia e nel mondo, che concorre a pieno titolo a determinare la legacy dell'isola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival.

G/2505/28/5 (già em. 9.4)

GALLONE, TOFFANIN, MANCA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premesso che,

lo sport e gli impianti sportivi sono stati già colpiti in modo drammatico dalle misure messe in atto per contenere la diffusione del Virus Sars Cov-2 e Covid-19;

tali misure hanno inciso significativamente nei confronti dei gestori degli impianti sportivi, in particolare nei confronti delle società sportive professionistiche e associazioni e società sportive dilettantistiche, costretti alla chiusura per lunghi periodi o a svolgere attività senza la presenza di pubblico, a spendere somme ingenti per l'adeguamento alle misure anti COVID e a subire il crollo delle entrate senza che le stesse potessero essere compensate da ristori adeguati;

la legge n. 234/2021, legge di bilancio 2022, ai commi 923 e 924, è intervenuta a sostegno delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, gravemente colpite dall'emergenza degli ultimi anni dovuta a causa della pandemia da Covid-19;

la norma, in particolare, prevede la sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, dei termini:

relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio, marzo e aprile 2022;

relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.;

considerato che:

il settore sportivo, in particolare, proprio a fronte della drammatica situazione, ha necessità di essere sostenuto a causa delle perdite di fatturato che le società e le associazioni e società sportive stanno accumulando ormai da due anni,

a tutto ciò si è aggiunto, negli ultimi mesi, l'esponenziale aumento del costo dell'energia termica ed elettrica che ha inflitto un ulteriore severo colpo ai già precari piani economici finanziari dei gestori di impianti sportivi;

impegna il Governo:

a prevedere misure di sostegno adeguate attraverso la proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 923, comma 1, lett. a), b), c) e d), della l. n. 234/2021, fino al 31 agosto 2022 prevedendo che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 30 settembre 2022, senza interessi.

G/2505/29/5 (già em. 13.0.109)

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

l'articolo 1, comma 706, della legge 234/2021 – legge di bilancio 2022 – ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;

da ultimo, l'articolo 3-*quinquies* del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 – recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi –, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni – contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del D.L. n. 137/2020 – che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente;

tali proroghe si sono rese necessarie al fine di sostenere le categorie commerciali che hanno accusato gli effetti più pesanti a causa delle misure restrittive adottate per combattere la pandemia da Covid-19;

considerata la persistente difficoltà economica delle attività coinvolte che dopo un lungo e difficile periodo stanno cercando di avviare la ripresa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il predetto termine almeno fino al 30 settembre 2022.

G/2505/30/5 (già em. 15.0.1000/77)

SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

con riferimento al Sisma Bonus, sarebbe opportuno prevedere che per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, spetti la detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022;

confermando un consolidato principio di cassa applicato alle spese capaci di generare il credito fiscale, tale misura non richiederebbe una nuova copertura finanziaria giacché le spese sostenute entro il 30/6/2022 produrranno un credito pari al 110% di tali spese (come già è previsto dalla normativa), le spese sostenute successivamente al 30/6/2022 saranno invece capaci di generare un credito pari all'85% di tale spesa (anche in questo caso il beneficio già è previsto dalla normativa),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a confermare la detrazione di cui in premessa.

G/2505/31/5 (già em. 19.42)

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 19 del presente decreto legge reca misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;

occorre prevedere norme, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi o in situazione di handicap, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili, l'articolo 1, comma 542 della legge 178/2020, ha disposto l'incremento di € 1 mln annui dal 2021, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%;

le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dovrebbero esonerare totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli studenti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

G/2505/32/5 [già em. 19.0.23 (testo 2)]

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

l'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e l'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno autorizzato il Ministero della Giustizia ad assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna;

al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, occorre prorogare ulteriormente tali contratti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volta a prorogare di almeno 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G/2505/33/5 (già em. 20.0.25)

FERRO, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il Regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, fissa le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione, la supervisione e la farmacovigilanza dei medicinali per terapie avanzate che devono soddisfare alcune condizioni;

al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, occorre che l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal citato regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, venga assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in premessa.

G/2505/34/5 (già em. 23.0.24)

MODENA, FERRO, SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati occorre prevedere una disposizione in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere che se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore al triplo dell'importo omesso.

G/2505/35/5 (già em. 28.0.34)

PAROLI, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di IMU esclude dall'imposta le abitazioni principali e tutti gli «alloggi sociali» destinati ad abitazione principale sicché, sulla base del canone di mera ragionevolezza, la stessa disciplina dev'essere necessariamente applicata anche a tutti gli alloggi popolari di proprietà degli Enti ex IACP;

nella norma, tuttavia, un esplicito riferimento agli alloggi degli Enti ex IACP, è presente solamente ove essa prevede l'applicazione della detrazione di 200 euro sull'imposta dovuta (legge 160/2019, comma 749, ultimo periodo): ciò induce alcuni Comuni, supportati da parte della giurisprudenza, a interpretazioni restrittive che determinano un'inspiegabile disparità di trattamento tra «alloggi popolari» e «alloggi sociali» detenuti da altri Enti;

paradossalmente, in difetto di un intervento normativo di interpretazione autentica, si è constatata la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti laddove alcune commissioni tributarie, a differenza di altre, hanno disapplicato l'esclusione dall'imposta, disponendo per gli alloggi di proprietà degli Enti ex IACP un trattamento impositivo più severo delle abitazioni di lusso, ville e castelli (categorie catastali A/1, A/8 e A9) destinate ad abitazioni principali che sono soggette ugualmente alla detrazione di 200 euro sull'imposta e a un'aliquota base dello 0,5%, a fronte di un'aliquota media dello 0,7% applicata agli alloggi popolari degli Enti ex IACP;

gli alloggi di proprietà degli Enti ex IACP, in considerazione della funzione di interesse generale che esclude finalità di lucro ed assolve unicamente finalità sociali, non devono e non possono essere assoggettati ad imposta, pertanto, anche nel caso in cui non siano stati ancora assegnati;

per tali ragioni, si ritiene che soltanto un intervento normativo di interpretazione autentica possa rivelarsi risolutivo per consentire anche agli Enti ex IACP di fruire, per tutti gli alloggi di proprietà, del regime tributario di favore previsto per gli alloggi sociali e per le abitazioni principali, eliminando così un'inaccettabile ed illogica disparità di trattamento;

in assenza, perciò, di un espresso intervento normativo autenticamente interpretativo, la palese irrazionalità ed iniquità del trattamento tributario degli alloggi popolari è destinata a permanere costringendo gli Enti ex IACP, loro malgrado, per far fronte al prelievo tributario, a ridurre drasticamente gli interventi di manutenzione degli immobili favorendo il progressivo degrado del patrimonio edilizio e l'aggravamento delle problematiche sociali dei quartieri;

si tratta di restituire alle norme l'originaria intenzione del legislatore, ovvero l'escludere un elemento di capacità contributiva negli immobili con caratteristiche oggettive di alloggi popolari;

peraltro, considerate pertanto le iniziali intenzioni del legislatore, l'intervento di interpretazione autentica è neutro rispetto all'integrità del bilancio pubblico, non essendo fin dall'origine previsto nessun gettito per gli alloggi popolari di proprietà degli Enti ex IACP,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a chiarire che l'esenzione IMU si applica anche ai fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione.

G/2505/36/5 (già em. 3.143)

EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.143.

G/2505/37/5 (già em. 3.0.34)

FARAONE, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.0.34

G/2505/38/5 (già em. 3.0.67)

SBROLLINI, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché

per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.0.67

G/2505/39/5 (già em. 8.32)

SBROLLINI, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 8.32

G/2505/40/5 (già em. 8.37)

CARBONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 8.37

G/2505/41/5 (già em. 9.1)

SBROLLINI, CONZATTI, FARAONE, EVANGELISTA

La Commissione,

In sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessi che:

le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, attualmente attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al punto da poter metterne in discussione la continuità aziendale;

già nell'agosto 2020, con il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, era stato introdotto un credito d'imposta per investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche;

il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, *Sostegni-bis*, all' articolo 10 prorogava per il 2021 tale credito d'imposta;

considerato che:

il Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione;

il decreto è stato pubblicato a gennaio, in una situazione macroeconomica differente rispetto alla presente ed auspicava di essere la coda di chiusura alla situazione emergenziale da COVID-19. Le esigenze di sostegno alle imprese, cui opportunamente guarda il decreto in esame, sono oggi cambiate ed aggravate da alcune complicazioni internazionali, politiche ed economiche che segnalano l'opportunità di interventi più decisivi in alcuni settori;

considerato inoltre che:

le soluzioni individuate nel decreto non sono sufficienti ad evitare il rischio di chiusura di molteplici realtà imprenditoriali e a scongiurare gravi ricadute sull'economia intera e sui suoi cittadini;

la proroga di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie di tale portata, si ritiene necessaria, anche per i prossimi mesi, in quanto si pone l'obiettivo di innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli ope-

ratori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Tutto quanto premesso,

Impegna il Governo:

a prorogare il credito d'imposta per le spese di promozione della propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

G/2505/42/5 [già em. 9.16 (testo 2)]

SBROLLINI, CONZATTI, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.16 testo 2

G/2505/43/5 (già em. 13.0.71)

EVANGELISTA

La Commissione,

In sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessi che:

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, e le conseguenti esigenze di distanziamento, sono aumentate le necessità, per molti soggetti, di sfruttare il suolo pubblico nello svolgimento della propria attività. Per questo motivo la tassa sull'occupazione di suolo pubblico è stata congelata

da inizio pandemia proprio per favorire bar e ristoranti che non potevano per alcuni periodi, ospitare clienti all'interno dei locali;

con il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, era stata introdotta l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, applicabile dal 1° gennaio 2020;

il Decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, (c.d. Decreto agosto) aveva prorogato di due mesi l'esenzione dal pagamento TOSAP e successivamente il Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori) aveva previsto l'ulteriore proroga degli esoneri in questione dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

il Decreto Sostegni, ha prorogato ulteriormente gli esoneri dal versamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) fino al 30 giugno 2021. Con il decreto Sostegni-bis la proroga è arrivata al 31 dicembre 2021 ed infine, la manovra di bilancio estende l'esenzione tassa occupazione suolo pubblico anche ai primi 3 mesi del 2022;

considerato che:

il Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione;

il perdurare della crisi pandemica da Covid-19, l'andamento dei contagi e la grave crisi energetica che sta affliggendo l'economia mondiale, dimostrano come vi sia ancora necessità di ingenti sostegni ad imprese e le soluzioni individuate nel decreto non sono sufficienti ad evitare il rischio di chiusura di molteplici realtà e a scongiurare gravi ricadute sull'economia intera e sui suoi cittadini. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere una misura come quella prevista dai precedenti provvedimenti, che possa consentire ad attività quali bar e ristoranti, di proseguire la loro attività, anche attraverso l'occupazione del suolo pubblico, ma con lo sgravio dei costi da sostenere per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Tutto quanto premesso,

Impegna il Governo:

a sospendere fino al 30 giugno 2022 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

G/2505/44/5 (già em. 14.0.20)

EVANGELISTA

La Commissione,

In sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessi che:

la guerra in Ucraina sta accelerando un processo che era già in atto: la volatilità dei prezzi dell'energia ed un rialzo, ormai duraturo, dei prezzi delle materie prime. Invero, la crisi energetica che si sta attualmente affrontando rappresenta la principale preoccupazione del mondo industriale e del sistema produttivo ed economico nel suo complesso;

i fornitori di energia elettrica e gas naturale stanno attraverso un periodo di particolare gravità e tale congiuntura sta determinando anche un notevole aumento dei valori delle garanzie che vengono richieste ai medesimi fornitori per potere continuare ad operare sul mercato; garanzie alle quali è evidente non possono più fare fronte da soli. Per questo motivo, già diversi fornitori italiani di energia sono andati in default, coinvolgendo oltre 300.000 utenze con conseguenze drammatiche per i consumatori finali;

il Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, oltre a prevedere ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano chiuse o particolarmente penalizzate dalla pandemia, introduce una serie di misure dirette a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle principali fonti energetiche;

il decreto è stato pubblicato a gennaio, in una situazione macroeconomica differente rispetto alla presente ed auspicava di essere la coda di chiusura alla situazione emergenziale da COVID-19. Le esigenze di sostegno alle imprese, cui opportunamente guarda il decreto in esame, sono oggi cambiate ed aggravate da alcune complicazioni internazionali, politiche ed economiche che segnalano l'opportunità di interventi più decisivi in alcuni settori;

considerato che:

rispetto a questo nuovo scenario, cambiato radicalmente da gennaio ad oggi, le risposte proposte dal provvedimento risultano essere parziali ed esigue, e la dotazione degli interventi destinati alle imprese più colpite rende oggettivamente debole la capacità di misure di contrastare le conseguenze economiche emerse in queste ultime settimane;

le soluzioni individuate nel decreto non sono sufficienti a scongiurare gravi ricadute sull'economia intera e sui suoi cittadini e pertanto si ritiene necessario adottare misure a favore dei fornitori di energia elettrica

e gas naturale che consentano a quest'ultimi il necessario approvvigionamento di materie prime e dunque la possibilità di rifornire i propri clienti;

Tutto quanto premesso,

Impegna il Governo:

a concedere garanzie in favore di banche e istituti finanziari affinché rilascino crediti di firma (fidejussioni) ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, al fine di assicurare la necessaria liquidità a quest'ultimi.

G/2505/45/5 (già em. 15.25)

MAGORNO, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 15.25

G/2505/46/5 (già em. 16.38)

CARBONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 16.38

G/2505/47/5 (già em. 16.0.2)

EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 16.0.2

G/2505/48/5 (già em. 19.5)

SBROLLINI, FARAONE, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 19.5

G/2505/49/5 (già em. 19.59)

EVANGELISTA

La Commissione,

In sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessi che:

in Italia gli anziani, oltre 17 milioni di persone, vivono quotidianamente crescenti esigenze finanziarie dovute all'insufficienza delle pensioni

a coprire i costi per cure e per l'assistenza sanitaria e domiciliare o per sostenere economicamente i figli in difficoltà per le conseguenze della crisi;

tali esigenze di supporto alle famiglie potrebbero essere soddisfatte attraverso una più ampia diffusione di misure finanziarie capaci di rendere «liquida», anche parzialmente, la prima casa, come i prestiti ipotecari vitalizi che costituiscono l'unica alternativa alla vendita «irreversibile» della nuda proprietà dell'abitazione dell'anziano.

il prestito ipotecario vitalizio costituisce un finanziamento garantito da un immobile, che consente al proprietario di convertire immediatamente parte del valore dell'immobile in una somma liquida disponibile al fine di soddisfare le esigenze personali o familiari, rimanendo pienamente proprietario e senza che lo stesso sia tenuto a lasciare l'abitazione;

Tutto quanto premesso,

impegna il Governo:

ad istituire un'apposita sezione all'interno del Fondo prima casa destinata alla concessione di una garanzia pubblica per incentivare gli istituti finanziari a concedere operazioni di prestito vitalizio ipotecario destinato agli ultra 60 anni consentendo loro la possibilità di richiedere ed ottenere una somma di denaro senza dover pagare alcuna rata, né interessi.

G/2505/50/5 (già em. 19.0.20)

SBROLLINI, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 19.0.20

G/2505/51/5 (già em. 24.45)

EVANGELISTA

La Commissione,

In sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessò che:

il Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione;

all'articolo 24, comma 7 del decreto, viene incrementato di 5 milioni per l'anno 2022, il fondo già esistente, istituito dall'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.

tale sostegno è destinato solo alle imprese che effettuano trasporti di linea autorizzati, come servizi interregionali di competenza statale, servizi internazionali, servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico;

considerato che:

il provvedimento in esame presenta una grave incongruenza in quanto la disposizione di cui sopra esclude ingiustamente e inspiegabilmente le imprese dei bus turistici. Non si comprende come mai tali imprese che sono ferme per la crisi, che stanno soffrendo, non ricevano un aiuto per i leasing dilazionati;

Tutto quanto premesso,

impegna il Governo:

a provvedere alla possibilità di concedere un'autorizzazione di spesa volta a favorire il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing anche per le imprese esercenti trasporto turistico di persone che hanno acquistato un veicolo a trazione alternativa a metano, a gas naturale liquefatto, ibrida ed elettrica ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

G/2505/52/5 (già em. 26.0.61)

EVANGELISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.61

G/2505/53/5

DELL'OLIO, FERRERO, DAMIANI, ERRANI, MANCA, CONZATTI, STEGER

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Il provvedimento, inoltre, introduce una serie di misure dirette a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle principali fonti energetiche che si sta attualmente affrontando e che al momento rappresenta la principale preoccupazione del mondo industriale e del sistema produttivo ed economico nel suo complesso;

il decreto-legge è stato pubblicato a gennaio, in una situazione macroeconomica differente rispetto alla presente ed auspicava di essere la coda di chiusura alla situazione emergenziale da COVID-19. Le esigenze di sostegno alle famiglie e alle imprese, cui opportunamente guarda il decreto in esame, sono oggi cambiate ed aggravate da alcune complicazioni internazionali, politiche ed economiche – la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia mondiale, il caro energia, le incertezze sull'andamento dei prezzi, la crisi di approvvigionamento delle materie prime – che segnalano l'opportunità di interventi più decisivi in alcuni settori come il settore primario, quello della distribuzione ed i settori energivori;

l'effetto combinato dell'aumento costo delle materie prime e dell'aumento dell'inflazione rappresentano un problema serio per le famiglie e per tutte le imprese, mettendo a rischio la pur rilevante ripresa economica del Paese registrata nell'anno 2021,

considerato che:

rispetto a questo nuovo preoccupante scenario, mutato in senso negativo da gennaio ad oggi, le risposte proposte dal provvedimento risultano oggettivamente essere parziali ed esigue, e la dotazione degli interventi destinati alle famiglie e alle imprese più colpite rende oggettivamente debole la capacità delle misure previste di contrastare le conseguenze economiche emerse in queste ultime settimane;

le soluzioni individuate nel decreto-legge, pur condivisibili, devono essere necessariamente potenziate al fine di evitare la chiusura di molteplici realtà imprenditoriali e a scongiurare gravi ricadute sull'economia intera e sulla società;

la situazione attuale aggrava ulteriormente i problemi di liquidità con cui devono misurarsi famiglie e imprese, in particolare le PMI,

considerato, inoltre, che:

nell'Unione europea, come in molte altre regioni del mondo, si registra attualmente un'impennata dei prezzi dell'energia, fonte di grande preoccupazione per i cittadini, le imprese, le istituzioni europee e i governi di tutta l'UE;

l'invasione dell'Ucraina, la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia impongono di potenziare l'indipendenza energetica dell'Europa, di mutare il mix energetico riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, di potenziare lo stoccaggio del gas e di diversificare l'approvvigionamento energetico anche accelerando lo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili e la produzione delle loro componenti chiave;

l'attuale situazione del mercato dell'energia e la relativa impennata dei prezzi richiede una risposta rapida e coordinata e il quadro giuridico esistente consente all'UE e ai suoi Stati membri di intervenire per contrastare gli effetti delle improvvise fluttuazioni dei prezzi;

l'instabilità geopolitica, la mutata competizione strategica e le minacce alla sicurezza, impattano direttamente su interi settori economici e sociali, e richiedono pertanto la condivisione di un programma europeo di interventi che l'Italia è chiamata a perseguire sia con politiche nazionali che a livello UE;

la comunicazione della Commissione UE «REPowerEU», pubblicata l'8 marzo 2022 e richiamata nelle conclusioni della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dei paesi membri dell'Unione riuniti a Versailles il 10 e 11 marzo 2022, definisce nuove azioni per aumentare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda. Per affrontare l'emergenza la Commissione UE propone, in particolare, di calmierare i prezzi al dettaglio (anche stabilendo limiti di prezzo temporanei), di sostenere le imprese fortemente esposte

(ipotizzando un nuovo e autonomo *Temporary Framework* per gli aiuti di Stato e modifiche mirate del sistema ETS) e di finanziare tali interventi anche attraverso misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari e utilizzando gli introiti più elevati del previsto provenienti dal sistema ETS;

sono inoltre indispensabili interventi a livello europeo che consentano un salto di qualità nelle politiche industriali avendo quali obiettivi la transizione ecologica sulla base del *Green New Deal* e la redistribuzione del reddito con il rilancio del sistema di *welfare*;

l'Italia con l'Europa è chiamata a mettere in campo strumenti anche nuovi (es. Eurobond, RRF energetico) per affrontare la drammatica crisi di sistema e sosteniamo ogni iniziativa del Governo in questa direzione,

considerato, infine, che:

alla Camera dei deputati è stato recentemente presentato il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», che può rappresentare uno dei veicoli normativi su cui convogliare le misure che, per le ragioni espresse in premesse, non sono state recepite nel decreto in esame.

Tutto quanto premesso,

impegna il Governo:

– a recepire nella legislazione nazionale gli strumenti per fronteggiare la crisi energetica in via di definizione al livello UE e a semplificare ulteriormente le procedure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed inoltre a valutare l'opportunità di incrementare la percentuale di detrazione per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici e la possibilità di consentire la detrazione a fronte dell'installazione sistemi di accumulo per fotovoltaico già installato;

– ad adoperarsi presso le istituzioni dell'Unione europea affinché il quadro temporaneo UE (*Temporary Framework*) venga esteso e potenziato anche al fine di consentire la proroga della moratoria in favore delle micro, piccole e medie imprese relativamente all'apertura di credito e concessione di prestiti e finanziamenti;

– a calmierare i prezzi dei carburanti ed a predisporre specifiche misure di sostegno per l'autotrasporto merci, per la rete dei distributori di carburanti, in particolare di gas naturale e metano, e del trasporto turistico e della navigazione interna;

– ad estendere i contributi straordinari previsti per le imprese energivore anche al settore sportivo – in particolare agli impianti natatori – e a quello agricolo;

– ad estendere la riduzione dell'IVA al 5 per cento, già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili, industriali e per auto-

trazione, anche ai contratti servizio energia e al teleriscaldamento, con lo scopo di contenere gli effetti degli aumenti del prezzo del gas e ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri generali di sistema;

– a predisporre specifiche misure di sostegno per l'autotrasporto merci, per la rete dei distributori di carburanti, in particolare di gas naturale e metano, e del trasporto turistico e della navigazione interna;

– a prevedere un potenziamento del ristoro in favore dei familiari dei medici vittime del dovere deceduti a causa dell'infezione da Sars-Covid-19;

– ad adottare misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio;

– ad adottare misure in favore degli enti territoriali con specifico riferimento a quelli in situazione di dissesto e per favorire procedure più rapide di reclutamento di segretari comunali e provinciali;

– a prorogare a tutto il 2022 il raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori;

– a monitorare l'andamento dell'utilizzo del Superbonus per le case unifamiliari al fine di garantire le condizioni per una breve proroga del termine relativo al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori attualmente previsto al 30 di giugno 2022;

– a predisporre un pacchetto di interventi per il sostegno del settore agricolo con specifico riferimento: alla riduzione delle accise e dell'iva sul gasolio agricolo; alla sospensione degli oneri previdenziale; alla inclusione delle imprese agricole tra le energivore;

– a predisporre ulteriori misure di sostegno del settore del turismo, con particolare riferimento ad interventi di esonero temporaneo dal versamento dei contributi previdenziali;

– ad assicurare l'incremento delle risorse per l'organico Covid scuola;

– a prevedere misure volte a sostenere i proprietari di immobili in conseguenza della sospensione degli sfratti per emergenza da COVID-19.

G/2505/54/5 (già em. 2.12)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributi a fondo perduto a favore delle imprese in possesso di taluni requisiti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO;

impegna il Governo:

ad integrare l'elenco dei beneficiari delle misure previste all'articolo 2, superando il concetto di «attività svolta in via prevalente», al fine di garantire sostegno anche alle aziende che svolgono l'attività di commercio con codice ATECO secondario e che fino ad oggi sono state escluse dalle misure di sostegno, sia a livello nazionale che regionale, per le attività secondarie di noleggio, negozio, bar e rifugio.

G/2505/55/5 (già em. 3.54)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

impegna il Governo:

ad integrare l'elenco dei beneficiari delle misure previste all'articolo 3, superando il concetto di «attività svolta in via prevalente», al fine di garantire sostegno anche alle aziende che svolgono l'attività di commercio con codice ATECO secondario e che fino ad oggi sono state escluse dalle misure di sostegno, sia a livello nazionale che regionale, per le attività secondarie di noleggio, negozio, bar e rifugio.

G/2505/56/5 (già em. 3.91)

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2505 recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente la montagna,

impegna il Governo a inserire nel primo provvedimento utile, i contenuti dell'emendamento 3.91.

G/2505/57/5 (già em. 8.0.3)

FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 8.0.3.

G/2505/58/5 (già em. 9.26)

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.26.

G/2505/59/5 (già em. 10.0.38)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.38.

G/2505/60/5 (già em. 10.0.52)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premessi che:

al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, sarebbe opportuno prevedere che una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa;

siffatta previsione sarebbe diretta a soddisfare le esigenze di sviluppo della mobilità pubblica locale rappresentate da alcune regioni e comuni che, in relazione alle caratteristiche del proprio territorio, non possono usufruire, o possono usufruire in modo limitato, delle risorse stanziare per lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa;

sarebbe altresì opportuno ammettere a finanziamento anche le Province autonome di Trento e Bolzano, che non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR, in quanto non avevano la facoltà di proporre istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti;

tale previsione incentiverebbe il progressivo sviluppo della mobilità pubblica anche nelle aree a domanda debole e contribuirebbe, mediante una maggiore transizione dalla mobilità privata alla mobilità pubblica, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale già perseguiti, sul resto del territorio nazionale, grazie al Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile, il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa ed il potenziamento delle ferrovie regionali;

sarebbe altresì opportuno prevedere che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione;

impegna il Governo:

al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, a destinare una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa e a finanziare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, entro i termini indicati dal suddetto decreto.

G/2505/61/5 (già em. 8.0.34)

BITI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 8.0.34

G/2505/62/5 (già em. 16.46)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 16.46.

G/2505/63/5 (già em. 16.0.16)

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 16.0.16.

G/2505/64/5 [già em. 13.0.72 (testo 2)]

MARGIOTTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.0.72 (testo 2)

G/2505/65/5 (già em. 19.0.8)

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 19.0.8.

G/2505/66/5 (già em. 19.48)

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 19.48.

G/2505/67/5 (già em. 21.0.27)

BITI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.27.

G/2505/68/5 (già em. 21.0.33)

ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 21.0.33.

G/2505/69/5 (già em. 23.0.27)

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 23.0.27.

G/2505/70/5 (già em. 25.0.19)

D'ARIENZO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 25.0.19.

G/2505/71/5 (già em. 28.0.37)

SACCONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

l'articolo 26 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., istituisce tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: la prima misura di sostegno prevede in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, all'aumento del capitale sociale di una o più società che soddisfano le condizioni dettate dai commi 1 e 2, un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'investimento; la seconda misura di sostegno è rappresentata dal credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; la terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021;

per quanto riguarda la prima misura hanno accesso alle misure previste dal citato articolo le società che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, di ammontare non inferiore a 250.000 euro per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI;

per quanto riguarda la seconda misura, si prevede che il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale effettuato (lettera *e*) del comma 1) e comunque nei limiti previsti dal comma 20,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di: prorogare al 30 giugno 2022, per quanto riguarda l'accesso alla prima misura di sostegno di cui in premessa, la deliberazione dell'aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; prevedere per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 l'utilizzo del credito d'imposta di cui alla seconda misura, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022; aumentare per l'anno 2022 il limite massimo di cui al predetto Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni titoli di debito di nuova emissione.

G/2505/72/5 (già em. 29.65)

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 29.65.

G/2505/73/5 (già em. 30.0.2 testo 2)

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.0.2 (testo 2).

G/2505/74/5 (già em. 30.0.9)

CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.0.9.

G/2505/75/5 (già em. 31.0.16)

D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 31.0.16.

G/2505/76/5 (già em. 31.0.74)

ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 31.0.74.

G/2505/77/5 (gia em. 7.0.24)

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-1.9, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 7.0.24.

G/2505/78/5 (già em. 19.0.50)

MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 19.0.50.

G/2505/79/5 (già em. 19.0.45)

IORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (A.S. 2505);

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 19.0.45.

G/2505/80/5 [ex em. 7.0.27](già 31.0.42]

ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, CROATTI, BRESSA, RUOTOLO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;

considerato che:

l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è stato istituito con il decreto legislativo 149/2015 in forza della delega contenuta nella legge 183/2014 e tale ultima disposizione ne ha previsto l'istituzione «ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali;

ciononostante, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 149/2015, ha stabilito che «al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri»;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 143, della legge 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto che, «al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» e che «le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni».

in attuazione della citata normativa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2022, n. 59, è stato attuato il riparto delle risorse del fondo;

tale decreto prevede, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato; tuttavia fra le amministrazioni interessate non viene annoverato l'INL, sebbene al relativo personale, in forza del citato articolo 6 del decreto legislativo 149/2015, trovi applicazione la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri;

impegna il Governo:

a porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo volto ad assicurare che la armonizzazione delle indennità di amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 160 del 2019 sia applicata a tutto il personale cui si applica il CCNL del comparto Ministeri, al fine di eliminare qualunque ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse amministrazioni.

G/2505/81/5 [ex em. 7.0.26](testo 2)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premessi che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19;

considerato che:

appare di primaria importanza nella attuale fase economica favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;

a tal fine l'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo «Scuole dei mestieri», destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio;

il medesimo articolo ha previsto per il fondo una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a rifinanziare anche per l'anno 2022 la dotazione del fondo 'Scuole dei mestieri.

G/2505/82/5 (ex em. 13.0.152)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premessi che:

il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di regioni ed enti territoriali;

impegna il Governo:

a porre in essere interventi normativi volti a prevedere che i lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedano a programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che, a tal fine, i nominativi di tali lavoratori siano inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.

G/2505/83/5 (già em. 19.0.4)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

impegna il Governo:

a porre in essere provvedimenti normativi volti a prevedere che tra le funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sia inclusa la possibilità di svolgere attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni «Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali», «Assistenza Magistrale» e «Assistenza Ipost», nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, a tal fine istituendo, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento, una apposita scuola di alta formazione.

G/2505/84/5 (già em. 19.66)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

l'articolo 19 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, misure urgenti per la famiglia; l'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, reca disposizioni in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a modificare la normativa di cui in premessa al fine di prevedere che:

a) la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata sia prevista solo fino al 31 dicembre 2022;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avvenga esclusivamente in modalità precompilata nonché ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS;

c) i responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'INPS può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo n, comma i del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilascino il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.

G/2505/85/5 (già em. 29.58)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

l'articolo 29 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

l'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizza-

zioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali e che in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di prevedere che, nell'ambito dei contratti di cui alla normativa in premessa, qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento debba essere quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e che i relativi importi siano incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.

G/2505/86/5 (già em. 29.59)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

l'articolo 29 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

considerato che:

l'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali e che in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di prevedere che nelle more dell'aggiornamento annuale delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro negli appalti pubblici, lo stesso sia incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.

G/2505/87/5 (già em. 13.37)

DI PIAZZA, FENU, DELL'OLIO, DE PETRIS, COMINCINI, CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali;

considerato che:

i commi da 567-580 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, ha previsto specifiche disposizioni in materia di ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane;

in particolare, il comma 575 dell'articolo citato ha stabilito che, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti, i comuni capoluogo di città metropolitane che hanno beneficiato delle misure antidissesto previste dalla stessa legge, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle anzianità dello stesso;

tale disposizione avrebbe un impatto assai grave sugli enti del terzo settore i quali, oltre a svolgere importanti funzioni di supporto socio-assistenziale nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, non hanno per loro natura finalità di lucro e dunque dal mancato riconoscimento dei crediti loro spettanti subirebbero un pregiudizio ancora maggiore rispetto agli altri soggetti privati,

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito intervento normativo al fine di prevedere che le disposizioni di cui al citato comma 575 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, non si applichino qualora il creditore

sia un ente del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che in tal caso la definizione del credito avvenga esclusivamente offrendo il pagamento di una somma pari al 100 per cento del debito.

G/2505/88/5 (già em.19.71)

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, VANIN, PIRRO, GAUDIANO, MONTEVECCHI, CORBETTA, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, misure urgenti per la famiglia;

l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilisce che ai soli fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare è determinato sulla base dell'ISEE al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE stesso ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere l'esclusione delle prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità dal calcolo del reddito familiare in base al quale viene riconosciuto diritto al reddito di cittadinanza.

G/2505/89/5 (già em. 20.3)

DELL'OLIO, CASTALDI, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, sa-

lute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessi che:

l'articolo 20 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di vaccino anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possano effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

G/2505/90/5 (già em. 22.0.17)

MANTOVANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessi che:

l'articolo 22 del provvedimento in esame reca misure per la sospensione dei mutui nei comuni del cratere del Centro Italia;

considerato che:

i danni economici dovuti all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 rischiano di danneggiare duramente le imprese agricole ed agroindustriali delle zone già colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4-bis, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, conformemente alla disciplina co-

munitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali per la ricostruzione sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31 dicembre 2018;

l'utilizzo di tali fondi è stato prorogato, da ultimo, dall'art. 17, comma 1-*bis*, decreto-legge n. 183 del 2020, fino al 2022 ma, nonostante la proroga, moltissime aziende non sono ancora riuscite ad accedervi perché non hanno ancora il permesso di iniziare i lavori di ricostruzione a causa delle innumerevoli lungaggini burocratiche e di incongruenze nelle progettazioni;

nella sola Emilia Romagna le istanze interessate dai predetti finanziamenti sono 296, per un totale di 124.344.000 euro di contributi concessi. Secondo le ultime rilevazioni sono almeno 151, per un totale di 55.215.112,87 euro, i casi in cui le imprese hanno iniziato i lavori ma hanno difficoltà a terminarli entro il termine previsto. Per altre 8 non sono ancora iniziati i lavori, per un totale di circa 8 milioni di euro. In mancanza di una proroga del termine di utilizzo, tali aziende che non hanno iniziato la ricostruzione o non hanno ancora terminato i lavori dovranno restituire il contributo già ottenuto, subendo un grave danno economico;

una ulteriore proroga dell'utilizzo di tali fondi non comporterebbe oneri da parte dello Stato, in quanto sarebbe finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse, consentendo un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa per prorogare, almeno fino al 31 dicembre 2023, il termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali, consentendo il completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

G/2505/91/5 (già em. 21.0.49)

PIRRO, CASTELLONE, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ENDRIZZI, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, Marco PELLEGRINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

premessò che:

al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 21 reca misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale;

considerato che:

sarebbe opportuno introdurre disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali,

impegna il Governo:

a porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo al fine di stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici e a prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato.

G/2505/92/5 (già em. 8.0.6)

RICCIARDI, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, MARCO PELLEGRINI, L'ABBATE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessò che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno per il settore della cultura;

considerato che:

i criteri di riparto delle risorse contenute nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico alle emittenti televisive e radiofoniche locali genera un effetto distorsivo e conseguentemente una riduzione del pluralismo dell'informazione e della capillarità dell'informazione locale;

la graduatoria viene formata sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue e alle prime 100 emittenti viene destinato

il 95 per cento delle risorse disponibili mentre alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il restante 5 per cento;

la stessa Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato sottolinea gli effetti distorsivi delle dinamiche competitive nel mercato tra emittenti televisive locali;

le conseguenze sono evidenti sia in termini di riduzione del pluralismo dell'informazione che in relazione al numero di emittenti presenti nelle graduatorie, ridotte negli ultimi anni da 167 a 137;

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa volta a garantire il pluralismo dell'informazione attraverso una più equa ripartizione delle risorse, stabilendo, in particolare, che le stesse siano assegnate secondo il punteggio individuale conseguito da ciascuna emittente.

G/2505/93/5 (già em. 23.0.30)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno di imprese e operatori economici e in materia lavoro;

in particolare l'articolo 23 prevede modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

considerato che:

il decreto in esame non prevede misure a sostegno del settore aeroportuale;

gli effetti economici dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui lavoratori del settore aeroportuale sono stati e continuano ad essere considerevoli;

i lavoratori dei servizi aeroportuali di terra sono ad oggi esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale,

impegna il Governo:

a garantire ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra le prestazioni integrative dell'indennità di mobilità e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

G/2505/94/5 (già sub 15.03000/84)

Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, SANTILLO, FENU, GIROTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» (A.S. 2505),

premessi che:

come noto, l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ha innalzato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica delle abitazioni, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus), ed ha previsto, in luogo della detrazione fiscale, l'opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito;

l'articolo 121 del medesimo decreto ha previsto che, in luogo della detrazione fiscale, il soggetto avente diritto può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto o la cessione del credito d'imposta del fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati che a sua aveva facoltà di effettuare ulteriori cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

l'articolo 28, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, ha modificato la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, escludendo la facoltà di successiva cessione da parte dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente un'ulteriore cessione ad altri soggetti;

la novella ha incontrato la resistenza degli operatori del settore, che, a buon titolo, hanno rappresentato il rischio che la nuova disposizione

possa portare ad una paralisi della misura e, di conseguenza, del settore edile;

per porre rimedio alla situazione di stallo creatasi, il Governo è intervenuto, con il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, modificando nuovamente la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, prevenendo la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;

valutato che:

l'intervento del Governo ha senza dubbio risposto alle istanze degli operatori del settore, tuttavia, seppur nell'ottica di una maggiore tutela della certezza del credito, ha limitato eccessivamente lo strumento della cessione del credito, punto fondamentale dell'articolo 121 del decreto-legge 34/2020;

in sede di dibattito parlamentare sono stati presentati da diverse parti politiche emendamenti volti a temperare la posizione del Governo, con l'obiettivo di consentire sia la circolazione del credito che di garantire la bontà del credito ceduto, a tutela di frodi;

le istanze emendative tuttavia non hanno trovato spazio di approvazione nel provvedimento in oggetto,

impegna il Governo ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, modificando la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica al fine di prevedere:

a) la possibilità di procedere a più di due cessioni del credito a condizione che siano effettuate nei confronti di intermediari finanziari, istituti di credito, società di cartolarizzazione, società controllate dalla Consob, organismi collettivi e che vi sia espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti;

b) la possibilità per gli istituti di credito di procedere alla cessione del credito ai rispettivi clienti, consentendo a questi ultimi la possibilità di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione;

c) in considerazione del blocco delle operazioni di cessione del credito per causa non imputabile ai contribuenti, la proroga al 30 settembre 2022 del termine vigente del 30 giugno 2022 entro il quale deve essere realizzato il 30% dell'intervento per poter godere del superbonus 110% in presenza di interventi su edifici unifamiliari e la conseguente proroga al 31 marzo 2023 del termine entro il quale è possibile sostenere le relative spese per beneficiare dell'agevolazione;

d) una modifica volta a rimodulare le sanzioni a carico dei professionisti in relazione ai *bonus* fiscali in edilizia, inasprite dall'articolo 28-

bis, posto che l'ordinamento già prevede sanzioni penali per condotte finalizzate alla truffa o all'indebita percezione di contributi pubblici;

e) una modifica volta a precisare che il massimale assicurativo per l'attività di attestazione o asseverazione non possa essere inferiore al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa, nonché al fine di garantire la massima trasparenza, la creazione di una banca dati in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020;

f) che la norma relativa all'applicazione dei contratti collettivi sia riferita alle opere il cui valore risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di lavorazioni che compongono l'opera stessa;

g) disposizioni in materia di qualificazione delle imprese volte a garantire che a decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto-legge 34/2020 di importo superiore a 258.000 euro siano eseguiti da imprese in possesso della qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

G/2505/95/5 (già em. 19.0.18)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premesso che;

la tragica morte di due studenti, Lorenzo e Giuseppe, ha rimesso al centro del dibattito nazionale il tema delle storture e delle condizioni venutesi a determinare nel rapporto tra istruzione e lavoro, a partire dagli interventi regolativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 arrivando alla Legge di Bilancio 2019 (Art.57, comma 18) che ha attribuito all'Alternanza Scuola Lavoro la denominazione «Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)»;

considero che;

la conoscenza del mondo produttivo e la valenza formativa dei contesti lavorativi ha un valore formativo solo se prevista dal percorso educativo progettato dalla scuola. Con le attuali disposizioni per gli allievi del triennio di 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici e 210 ore negli istituti professionali si prevede un obbligo che le scuole non sono riuscite

ad applicare garantendo sempre la necessaria qualità delle esperienze e un adeguato livello di sicurezza per le alunne e gli alunni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaffermare i PCTO come pura opportunità formativa pienamente inserita e valorizzata nei percorsi di studio frequentati dalle studentesse e dagli studenti; a valutare altresì l'applicazione anche nell'istruzione e formazione professionale della carta dei diritti e dei doveri degli studenti superando l'opposizione delle Regioni espressa formalmente il 27 luglio 2017, creando pesanti discriminazioni fra gli studenti e rendendo sempre più debole il presidio delle istituzioni educative sul percorso formativo degli studenti.

G/2505/96/5 [già em. 7.0.2 (testo 2)]

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

Premesso che;

la grave crisi economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando in sé è ripercossa pesantemente, nonostante il blocco dei licenziamenti, sui livelli occupazionali, specie per quei lavoratori con contratti precari, atipici, stagionali, a chiamata molti dei quali esclusi dal sistema di protezione degli ammortizzatori sociali;

tra questi vanno menzionate le migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, addetti da diversi anni ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli Enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della Difesa;

le loro prestazioni hanno garantito e continua a garantire lo svolgimento di attività proprie del Ministero della Difesa non più eseguite da personale interno e ritenute essenziali ai fini dell'operatività delle strutture militari presso le quali prestano la loro opera;

gran parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori precari sono di carattere continuativo e permanente nel tempo e, nella stragrande maggioranza dei casi, tali tipologie di prestazioni si configurano per orari e modalità di organizzazione come lavoro subordinato tra l'Amministrazione della Difesa e tale personale;

ciò nonostante questo personale è rimesto escluso dai benefici delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 482 della legge 27 dicembre

2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha previsto: «L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare»;

i contratti di tali lavoratori risultano essere prossimi alla scadenza, prevista per fine marzo 2022. È necessario dunque intervenire velocemente per sanare tale condizione in modo definitivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere opportune modalità di superamento delle condizioni di precarietà dei lavoratori di cui in premessa, in gran parte dipendenti di società cooperative fornitrici di servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli Enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della Difesa, anche mediante il loro possibile inquadramento nei ruoli civili di detto Ministero.

G/2505/97/5 (già em. 3.0.105)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premessi che;

secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla *task force* per le misure a sostegno della liquidità, la mappa degli aiuti di Stato sui prestiti bancari risulta avere oggi una dimensione di circa 297 miliardi di euro;

di questi, circa 44 miliardi sono moratorie ancora attive, 221 miliardi sono prestiti garantiti da Mediocredito Centrale e 32 miliardi sono erogati attraverso Sace;

alcune misure di sostegno sviluppate nel corso degli ultimi due anni in seguito alla pandemia da COVID-19 non sono più in vigore, mentre altre sono prossime alla scadenza;

tuttavia, molte imprese, soprattutto nel settore turismo continuano a soffrire a causa della mancanza di liquidità e non sono in grado di riprendere i pagamenti in modo regolare e continuativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso di successivi interventi normativi, le necessarie proroghe delle moratorie sui finanziamenti in essere, estendendo altresì le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.

G/2005/98/5 (già sub. 15.0.1000/11)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premesso che;

nel contesto delle misure intraprese al fine di contrastare l'aumento delle tariffe sull'energia, il Governo ha introdotto quella che, di fatto risulta essere una nuova tassa sui ricavi dei produttori da fonte rinnovabile;

l'articolo 15-bis, infatti, istituisce un obbligo per i produttori di elettricità da FER, tra cui anche coloro che non hanno goduto di alcun incentivo prima del 2010, di versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) una quota di ricavo sull'elettricità prodotta che superi la media dei ricavi precedenti alla crisi Covid;

se da un lato, è condivisibile lo strumento del recupero degli extra-profitti al fine di alleggerire la collettività dalle criticità del mercato energetico, non appare altrettanto convincente la scelta di far pesare tale strumento unicamente sulle fonti di energia rinnovabile;

tale meccanismo rischia di creare distorsioni di mercato che minano la fiducia degli investitori e rischia di rallentare il processo di transizione energetica;

è necessario, dunque, prevedere almeno una esclusione per gli impianti di potenza minore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successivi interventi normativi o regolamentari, una esclusione per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW.

G/2505/99/5 (già em. 7.0.6)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

Premesso che;

la crisi del comparto dei trasporti dovuta alle limitazioni degli spostamenti causate dalla pandemia ha di certo contribuito alla già precaria situazione della Compagnia area *Air Italy* la cui assemblea degli azionisti di *Air Italy* S.p.A a fronte delle ripetute perdite e delle persistenti condizioni negative di mercato e di settore, ha deciso di mettere *Air Italy* in liquidazione volontaria, con la conseguente soppressione di 1322 posti di lavoro;

considerata l'indisponibilità dell'Azienda nel prorogare la cassa integrazione e considerato che la chiusura della procedura porterebbe al licenziamento di oltre 1300 lavoratori;

considerato inoltre che la situazione che stanno affrontando i lavoratori di *Air Italy* è particolarmente critica e che la Regione Sardegna e le Organizzazioni Sindacali hanno presentato in data 10 gennaio 2022 formale richiesta al Governo di proroga oltre il 31 dicembre 2021 dell'indennità sociale Cigs per i lavoratori coinvolti,

impegna il Governo:

in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica, a valutare l'opportunità di assumere tutte le opportune iniziative volte a garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui all'articolo 7, comma 10-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogare il trattamento di integrazione salariale per i dipendenti *Air Italy* e valutare inoltre l'opportunità di tutelare i lavoratori e le professionalità acquisite attraverso tutti gli strumenti normativi a disposizione.

G/2505/100/5 (già em. 28.72)

MININNO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

premessi che;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto all'articolo 121 la possibilità di optare per gli strumenti di cessione del credito di imposta e di sconto in fattura per alcune tipologie di interventi connessi al recupero del patrimonio edilizio, all'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al recupero o restauro di facciate, all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

tali strumenti incentivano in modo significativamente più convincente gli interventi connessi alla transizione ecologica ed energetica rispetto alla detrazione fiscale nella sua forma diretta e ordinaria;

sarebbe dunque utile estendere tale tipo di meccanismo anche ad altri interventi, anch'essi inquadrabili nel contesto dell'efficientamento energetico e alla transizione ecologica dell'economia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi interventi normativi, l'estensione degli strumenti di cessione del credito di imposta e di sconto in fattura previsti dal cosiddetto Decreto Rilancio anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché per la sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetto *Bonus Verde*).

G/2505/101/5 (già em. 8.3)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ANASTASI, CROATTI, GAUDIANO, LANZI, Giuseppe PISANI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessò che:

l'articolo 8, comma 1, del decreto legge in esame reca, il rifinanziamento dei due Fondi – uno di parte corrente, l'altro in conto capitale – istituiti con l'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 al fine di sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, a seguito dell'adozione delle misure di contenimento per il Covid-19;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere che quota parte del fondo di parte corrente, di cui alla normativa in premessa sia destinata a interventi di ristoro in favore di scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI e di organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.

G/2505/102/5 (già em. 18.0.5)

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ERRANI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, CRUCIOLI, NUGNES, FREGOLENT, GALLONE, FERRAZZI, RUFA, DORIA, MORONESE, CANDIANI

Il Senato,

in sede di discussione dei Disegno di Legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Premesso che:

gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, in particolare le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, sono i soggetti principali per lo svolgimento delle attività di intervento in tutela e risanamento ambientale;

la Legge n. 132 del 2016, legge istitutiva del Sistema Nazionale Protezione Ambientale, SNPA, ha incrementato i compiti delle suddette Agenzie, anche a seguito all'istituzione dei LEPTA, i Livelli Essenziali di Prestazioni Ambientale, di cui all'articolo 16 della medesima legge, e quindi si è reso ancora più necessario poter fare affidamento su determinate professionalità per dare piena attuazione alla norma e poter svolgere in maniera adeguata i compiti delle ARPA;

persiste tuttavia un vincolo normativo, che limita pesantemente il meccanismo di assunzione del necessario personale specializzato, anche

alla luce delle crescenti alle competenze assegnate alle agenzie regionali, anche alla luce del PNRR e alle relative procedure;

è necessario altresì un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative in merito al meccanismo di estinzione degli illeciti ambientali, chiarendo la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* del Testo Unico Ambientale, decreto legislativo 156 del 2006, agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, tenuto conto che a livello nazionale sono fermi oltre 10 milioni di euro derivanti dagli incassi delle sanzioni, già nei bilanci delle Agenzie e che non possono essere utilizzate; tale cifra è oltretutto destinata a crescere.

Impegna il Governo a:

intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, legge istitutiva del Sistema Nazionale Protezione Ambientale, SNPA, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino alla copertura della dotazione organica, rimuovendo i limiti assunzioni previsti per le Agenzie;

consentire l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati da ciascuna Agenzia, nonché quelle approvate da altre pubbliche amministrazioni, superando l'attuale vincolo introdotto dalla legge di bilancio 2019 in applicazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, consentendo in tal modo l'assunzione di personale presso le ARPA nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, dando peraltro alle Regioni la facoltà di autorizzare le rispettive ARPA di procedere all'assunzione di personale incrementando il turn over previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie.

intervenire nell'ambito del Testo Unico Ambientale sul meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria, chiarendo l'ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria ed individuando nelle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale la destinazione finale di tali proventi, al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale e quindi gli adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale.

G/2505/103/5 (già em. 18.0.14)

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.0.14

G/2505/104/5 [già em. 20.0.11 (testo 2)]

CANTÙ, ROMEO, FREGOLENT, DORIA, LUNESU, MARIN, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 20.0.11 (testo 2)

G/2505/105/5 (già em. 21.0.38)

FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, MARIN, LUNESU, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 21.0.38

Art. 1.**1.9 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)».

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno

14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria

15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;

15.20 – fabbricazione di calzature

16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali

95.29.02 – riparazione di articoli sportivi

95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023.».

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";*

b) *al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".*

1.21 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

1.24 (testo 2)

MODENA, ERRANI

Apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

– al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».

1.27 (testo 2)

PITTELLA, FERRARI, ERRANI

Apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

– al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».

Art. 2

2.9 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.
 - 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
 - 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
 - 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
 - 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
 - 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
 - 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
 - 15.20 – fabbricazione di calzature
 - 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
 - 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
 - 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
 - 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
 - 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
 - 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
 - 16.29.4 – laboratori di cornici
 - 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
 - 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
 - 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
 - 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
 - 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
 - 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
 - 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
 - 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
 - 31.03 – fabbricazione di materassi
 - 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
 - 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
 - 31.09.5 – finitura di mobili
 - 32 – altre industrie manifatturiere
 - 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
 - 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
 - 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
 - 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
 - 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali

- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

Art. 3.

3.4 (testo 2)

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.»

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.».

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.»

3.6 (testo 2)

EVANGELISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.»

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.»

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

3.8 (testo 2)

EVANGELISTA

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

3.15 (testo 2)

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

3.60 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico

- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

3.76 (testo 5) [id. a 10.0.23 (testo 2) , 26.0.66 (testo 2) e 26.0.11 (testo 2)]

TARICCO, BITI, BERGESIO, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quarto periodo è aggiunta in fine la seguente parola: "laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato."».

3.93 (testo 2)

BOCCARDI, GALLONE, DAL MAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

3.104 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

3.122 (testo 3) [id. a 10.0.6 (testo 2) e 10.0.7 (testo 2)]

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

"624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca."».

3.124 (testo 2)

PRESUTTO, NOCERINO, VANIN, CROATTI, TRENTACOSTE, NATURALE, RICCIARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022"

b) l'ultimo periodo è abrogato.».

3.133 (testo 2)

CARBONE, EVANGELISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.149 (testo 2)

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annual-

mente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

3.150 (testo 2)

FUSCO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

3.151 (testo 2)

TOTARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

3.152 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo

dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

3.162 (testo 2)

FARAONE, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.172 (testo 2)

EVANGELISTA

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

"5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".».

3.0.25 (testo 2)

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli

eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, che sono conformi ai requisiti minimi antincendio e ai requisiti di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella inerente i beni culturali sono rilasciate ai sensi del D.Lgs 42/2004 entro 90 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale.»

3.0.40 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 10-bis.***(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.0.108 (testo 2)

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.**4.5 (testo 2)**

MALLEGNI, GALLONE, BERARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.»

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.»

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.»

4.25 (testo 3) [id. a 4.36 (testo 2)]

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e *tour operator*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024.

2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 2-ter e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

4.25 (testo 2)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, STEGER, BERGESIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di sei mesi anche non continuativi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 2-ter e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4.36 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un mas-

simo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024.

2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e *2-ter* e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

4.37 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ROMEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è riservato in favore della Regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni

di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

4.0.2 (testo 3)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure di sostegno al settore turistico)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Al fine di assicurare lo svolgimento di una adeguata attività di promozione del settore turistico in sede nazionale e all'estero, e favorire l'offerta turistica nazionale in relazione a specifici eventi, per l'anno 2022 all'ENIT è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo.»

4.0.2 (testo 2)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4.0.10 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo

25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

4.0.11 (testo 2)

FAGGI, RIVOLTA, RIPAMONTI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

4.0.12 (testo 2) [id. a 4.0.10 (testo 2), 4.0.16 (testo 2), 4.0.11 (testo 2), 4.0.14 (testo 2) e 4.0.15 (testo 2)]

FERRO, BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c*) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

4.0.14 (testo 2)

MANCA, FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c*) del citato decreto-legge, sono da consi-

derarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

4.0.15 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-

legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

4.0.16 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, FANTETTI, LONARDO, PACIFICO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II – Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

Art. 5.**5.10 (testo 2) [id. a 5.11 (testo 2), 5.12 (testo 2), 5.13 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.33 (testo2), 3.8 (testo 2) e. 3.15 (testo 2)]**

CROATTI, VACCARO, TRENTACOSTE

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

5.11 (testo 2)

PITTELLA

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

5.12 (testo 2)

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

5.13 (testo 2)

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

5.19 (testo 2)

MANCA, FERRARI, ROJC

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

5.33 (testo 2)

PESCO, TRENTACOSTE

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine».

5.36 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

5.65 (testo 3) [id. a 5.66 (testo 2) e 5.67 (testo 2)]

MODENA

All'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili, utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valutati al valore di mercato.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

iv) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5-ter. Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

5.65 (testo 2)

MODENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

5.66 (testo 2)

COLLINA, MANCA

All'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attra-

verso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valutati al valore di mercato.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

iv) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5-ter. Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

5.67 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valutati al valore di mercato.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

iv) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5-ter. Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

5.0.8 (testo 2) [id. a 3.124 (testo 2)]

FARAONE, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022"

b) l'ultimo periodo è abrogato.».

Art. 6.

6.8 (testo 2)

MARINO, EVANGELISTA

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno».

6.10 (testo 2)

FUSCO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno».

6.14 (testo 2)

MALLEGNI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

6.0.4 (testo 2) [id. a 6.8 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.0.13 (testo 2)]

PESCO, TRENTACOSTE, VACCARO, CROATTI, GALLICCHIO, FEDE

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno».

6.0.13 (testo 2)

MALLEGNI, BERARDI, BOCCARDI

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno».

6.0.19 (testo 3)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. I dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono resi disponibili al Ministero del Turismo secondo le modalità previste dal decreto 11 novembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

Art. 7.

7.1 (testo 2) [id. a 7.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2), 7.29 (testo 3), 1.9 (testo 2), 1.21 (testo 2), , 2.9 (testo 2), 3.60 (testo 2), 5.36 (testo 2), 7.12 (testo 2), 7.15 (testo 2), 7.16 (testo 2), 7.20 (testo 2), 7.21 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.51 (testo 2), 8.31 (testo 2), e 8.36 (testo 2),]

CROATTI, VACCARO, TRENTACOSTE, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cuginati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi

- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.6 (testo 2)

COLLINA, MANCA, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto me-

diante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi

- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.7 (testo 2)

EVANGELISTA, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia

33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
74.20 – attività fotografiche
77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
90.03 – creazioni artistiche e letterarie
95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.8 (testo 2)

EVANGELISTA, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno

- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
 - 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
 - 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
 - 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
 - 15.20 – fabbricazione di calzature
 - 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
 - 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
 - 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
 - 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
 - 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
 - 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
 - 16.29.4 – laboratori di corniciai
 - 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
 - 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
 - 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
 - 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
 - 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
 - 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
 - 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
 - 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
 - 31.03 – fabbricazione di materassi
 - 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
 - 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
 - 31.09.5 – finitura di mobili
 - 32 – altre industrie manifatturiere
 - 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
 - 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
 - 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
 - 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
 - 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
 - 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
 - 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
 - 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
 - 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale

- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.9 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 – tessitura
13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.
14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria

- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie

95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.11 (testo 2)

FARAONE, EVANGELISTA, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno

14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria

15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;

15.20 – fabbricazione di calzature

16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)

16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

- 16.29.4 – laboratori di corniciai
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.12 (testo 2)

CASTALDI, TRENTACOSTE, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di corniciai
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incision rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.13 (testo 2)

DI PIAZZA, FENU, TRENTACOSTE, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere

- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.15 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.16 (testo 2)

RAMPI, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli:
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
(codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifesta-
zioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice
Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09);

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco
90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricrea-
tivi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre or-
ganizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (co-
dici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai
trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pa-
sticcERIA conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti
farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e
confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cu-
cinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per
l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno

14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra bianche-
ria intima

14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria

15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da
viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;

15.20 – fabbricazione di calzature

- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di corniciai
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio

95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli

95.29.01 – riparazione di strumenti musicali

95.29.02 – riparazione di articoli sportivi

95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.20 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici

- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.21 (testo 2)

LAUS, MANCA, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.22 (testo 2)

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

- 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
- 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
- 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
- 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
- 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
- 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
- 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

- «gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
- attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
- altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
- altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli

- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.29 (testo 3)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

13.2 – tessitura

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.51 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli:
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
(codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifesta-
zioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice
Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco
90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricrea-
tivi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre or-
ganizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (co-
dici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai
trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pa-
sticcERIA conservati
10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti
farinacei simili
10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e
confetterie
10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cu-
cinati e confezionati)
11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 – tessitura
13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per
l'arredamento
13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra bianche-
ria intima
14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da
viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 – fabbricazione di calzature

- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di corniciai
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio

95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli

95.29.01 – riparazione di strumenti musicali

95.29.02 – riparazione di articoli sportivi

95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-*bis*," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

7.56 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe, o comunque che assicurino una tutela non inferiore a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego.

2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».

7.0.26 (testo 2)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, TRENTACOSTE, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato 'Scuole dei mestieri' di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 50.0000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

7.0.27 (già 31.0.42)

ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, CROATTI, BRESSA, RUOTOLO, LAFORGIA, TRENTACOSTE, LAUS, PITTELLA, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri."».

Art. 8.

8.14 (testo 2)

GIAMMANCO, BOCCARDI, FARAONE, DE BONIS, PEROSINO, BARBONI, BERARDI, CANGINI, CALIGIURI, CESARO, FLORIS, PAPANEU, STABILE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, anche le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risul-

tavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l'aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palinese sulla piattaforma digitale HbbTV'».

Conseguentemente:

al comma 5, le parole: «108,5» sono sostituite dalle seguenti: «113,5»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «46 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.29 (testo 4)

RAMPI, CATALFO, NENCINI, MATRISCIANO, VERDUCCI, CARBONE, SERAFINI, CANGINI, DE LUCIA, FLORIS, LAFORGIA, LANIECE, LAUS, MIRABELLI, ROMANO, SBROLLINI, GUIDOLIN, MARILOTTI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.».

8.31 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- «10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di cornici
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili
- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incision rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

8.36 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, STEGER

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».

3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);

altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);

noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);

altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);

altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)»

5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;

6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«10.52.00 – produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.71.10 – produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20 – produzione di pasticceria fresca

10.72.00 – produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

- 10.73.00 – produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 – produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.85.0 – produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 11.01.00 – distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 13.2 – tessitura
- 13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
- 13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
- 14.13.1 – confezioni in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.2 – sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.0 – confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10 – confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.3 – fabbricazione di articoli in maglieria
- 15.1 – preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.20 – fabbricazione di calzature
- 16.21 – fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- 16.22 – fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- 16.23 – fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
- 16.29.2 – fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.3 – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.4 – laboratori di corniciai
- 17.1 – fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
- 17.2 – fabbricazione di articoli di carta e cartone
- 18.13.0 – lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
- 18.14.0 – legatoria e servizi connessi
- 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 25 – fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 28.22.09 – fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 31.03 – fabbricazione di materassi
- 31.09.1 – fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.2 – fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.5 – finitura di mobili

- 32 – altre industrie manifatturiere
- 33.12.60 – riparazione trattori agricoli
- 33.12.70 – riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
- 33.15.00 – riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
- 33.19.09 – riparazione di altre apparecchiature nca
- 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 45.20.20 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 – riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.40.30 – manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 74.10.10 – attività di design di moda e design industriale
- 74.20 – attività fotografiche
- 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 82.30 – Organizzazione di convegni e fiere
- 90.03 – creazioni artistiche e letterarie
- 95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25.00 – riparazione di orologi e gioielli
- 95.29.01 – riparazione di strumenti musicali
- 95.29.02 – riparazione di articoli sportivi
- 95.29.03 – modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
- 95.29.04 – servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
- 95.29.09 – riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo»

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".

8.0.3 (testo 2)

FERRAZZI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 57 bis del Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 dopo la parola "periodici" sopprimere le parole "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali"

2. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico".

8.0.6 (testo 2)

RICCIARDI, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis***(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.»

Art. 9**9.34 (testo 2)**

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis) All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo le parole «associazioni sportive dilettantistiche» inserire le parole «e le società sportive dilettantistiche».

4-ter) All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.5 (testo 2)

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9.0.6 (testo 2)

FARAONE, EVANGELISTA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 10

10.0.6 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

"624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca."

10.0.7 (testo 2)

FERRERO, BORGHESI, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

"624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca."

10.0.19 (testo 2) [id. a 10.0.22 (testo 2) e 10.0.20 (testo 2)]

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)*

1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confido utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso 0. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente articolo, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "da assegnare entro il 31 dicembre 2021" sono soppresse.

10.0.20 (testo 2)

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)

1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confido utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso 0. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente articolo, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "da assegnare entro il 31 dicembre 2021" sono soppresse.

10.0.22 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)*

1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso 0. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente articolo, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "da assegnare entro il 31 dicembre 2021" sono soppresse.

10.0.23 (testo 2)

MODENA

All'emendamento

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quarto periodo è aggiunta in fine la seguente parola: «laureato».

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.»

10.0.33 (testo 2)

FERRARA, DELL'OLIO, CASTALDI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

"q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere".

Art. 11**11.0.2 (testo 3)**

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-bis. Le disposizioni di cui al comma

80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-*ter*. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 6.500.000 milioni annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.5 (testo 4) [id. a 11.0.9 (testo 2)]

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere gli interventi:

a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), punto i) e lett. c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022;

b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b), punto i) e lett. c) del citato decreto legislativo 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 delle SSR è approvato dalla GR entro il 15 settembre 2022.

2. Al comma 286 dell'art. 1 legge 234/2021 in conclusione aggiungere il seguente periodo: "Per il *pay back* relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".

3. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del

2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per l'importo previsto per ciascuna Regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della Tabella 1 del decreto – legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario stanziavano risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 ciascuna secondo gli importi previsti dalla Tabella 1 del decreto – legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.

11.0.9 (testo 2)

BOTTICI, PIRRO, TRENTACOSTE

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere gli interventi:

a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), punto i) e lett. c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022;

b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b), punto i) e lett. c) del citato decreto legislativo 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 delle SSR è approvato dalla GR entro il 15 settembre 2022.

2. Al comma 286 dell'art. 1 legge 234/2021 in conclusione aggiungere il seguente periodo: «Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.» Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per l'importo previsto per ciascuna Regione alla colonna «Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-*novies* del DL 34/2020» della Tabella 1 del decreto – legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario stanziavano risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 ciascuna secondo gli importi previsti dalla Tabella 1 del decreto – legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.

Art. 12.

12.0.3 (testo 2)

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ALESSANDRINI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inabitabili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6

giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

12.0.4 (testo 2) [id. a 12.0.5 (testo 2), 13.22 (testo 2) e 13.0.90 (testo 2)]
DELL'OLIO, FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.

c) con decreto del Ministro dell'Interno adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il periodo di effettiva presta-

zione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta salva, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

12.0.5 (testo 2)

FENU

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di ac-

cesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.

c) con decreto del Ministro dell'Interno adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta salva, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

Art. 13.

13.15 (testo 2)

MANCA, PARRINI

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-*bis*. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

13.16 (testo 2)

AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-*bis*. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

13.18 (testo 3) [id. a 13.0.29 (testo 3), 13.0.30 (testo 2), 3.172 (testo 2), 13.15 (testo 2), 13.16 (testo 2) e 13.0.31 (testo 2),]

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-*bis*. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

simo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

13.22 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.

c) con decreto del Ministro dell'Interno adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta salva, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

13.23 (testo 4)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per effetto di cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al Comune di Codogno ricompreso nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1° marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purché l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio 2022.».

13.23 (testo 3)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo per cause di forza maggiore che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, sono erogati dal Ministero dell'interno congiuntamente al contributo previsto per il 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 90.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.3 (testo 2)

MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, BOTTICI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3, per le finalità al cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la

compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

13.0.20 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».

13.0.26 (testo 2)

MALLEGNI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid 19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. 08 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza naturale dell'incarico».

13.0.29 (testo 3)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

13.0.30 (testo 2)

MANCA, PARRINI

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

13.0.31 (testo 2)

RIVOLTA, PIROVANO, AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

13.0.59 (testo 2)

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 13-bis.

(Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo, è istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un Tavolo tecnico condotto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze ed al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti denominati.

13.0.90 (testo 2)

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, CANDIANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o con-

venzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.

c) con decreto del Ministro dell'Interno adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta salva, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

13.0.95 (testo 2)

BITI, PARRINI, COMINCINI, ALFIERI, FERRARI, ROJC

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche al comma 536, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

13.0.98 (testo 2)

PEPE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MARGIOTTA, LOMUTI, GALLICCHIO, DE BONIS, DE BERTOLDI, DE PETRIS, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, gli Enti locali che per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario, al termine della gestione liquidatoria, registrano un disavanzo di amministrazione, generato dalla cancellazione di residui attivi in misura superiore a quelli passivi, sono autorizzati ad effettuare il ripiano del disavanzo ancora esistente, compreso quello derivante dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2021, in trenta anni, a decorrere dal 2022, qualora abbiano aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 267 del 2000, entro il 28 febbraio 2022.»

13.0.105 (testo 3) [id. a 13.0.20 (testo 2)]

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, MATRISCIANO, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252».

13.0.143 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)

Fermo il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, nel limite di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 437 e seguenti, della legge n. 160/2019, ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano può presentare fino a due proposte per ciascuna provincia da valutare da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Il finanziamento è effettuato, previa valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei

limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente, eccedenti quelle già oggetto di assegnazione".

13.0.147 (testo 2)

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 14.**14.0.26 (testo 2)**

ZAFFINI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai soggetti di cui al presente periodo, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, volto ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 15**15.0.1000/98 (testo 3)**

SANTILLO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO, GIROTTI, FENU, CROATTI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***Articolo 10-bis**

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022).

1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,

riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio 2022.

15.0.1000/98 (testo 2)

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, GIROTTI, FENU, CROATTI, FEDE

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2-bis. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2022. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 20 maggio.».

15.0.1000/123 (testo 2) [id a 15.0.1000/98 (testo 3) e 28.119 (testo 2)]

MANCA, FERRARI, ROJC, MARGIOTTA, PITTELLA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***Art. 10-bis.**

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022).

1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio 2022.

Art. 17.**17.1 (testo 4) [id. a 17.2 (testo 2)]**

MARGIOTTA, FERRARI, FERRAZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) al comma 1, lettera a), dopo il n. 2) è inserito il seguente:

"3) al quartultimo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riu-

nioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato";

d) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato alla data del 30 giugno 2022."

17.1 (testo 3)

MARGIOTTA, FERRARI, FERRAZZI, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

b. al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo», nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole "Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.";

c. al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;

d. al comma 1, lettera a), dopo il n. 2) è inserito il seguente: "3) al quartultimo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato";

e. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dopo il comma 2-septies è inserito il seguente "«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordina-

mento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione»;

f. dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato alla data del 30 giugno 2022."

17.2 (testo 2)

GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

b. *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;*

c. *al comma 1, lettera a), dopo il n. 2) è inserito il seguente: "3) al quartultimo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato";*

d) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato alla data del 30 giugno 2022."

Art. 18**18.0.6 (testo 2)**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)*

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

18.0.7 (testo 3) [id. a 18.0.6 (testo 2)]

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n.

152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

18.0.7 (testo 2)

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

Art. 19

19.3 (testo 2)

VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze".

Conseguentemente, all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime."

19.8 (testo 2) [id. a 19.3 (testo 2), 19.16 (testo 2) e 19.0.34 (testo 2)]

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, TRENTACOSTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze".

Conseguentemente, all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime."

19.10 (testo 2)

NENCINI, CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo."

19.12 (testo 4)

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

« 3-bis."All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.

3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio."

3-quater. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza; ugualmente può accet-

tare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

19.16 (testo 2)

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze".

Conseguentemente, all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime."

19.79 (testo 2)

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al riparto di cui al periodo precedente, le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ri-

presa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento."

19.80 (testo 2) [id. a 19.79 (testo 2)]

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al riparto di cui al periodo precedente, le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento."

19.0.19 (testo 2)

MODENA, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 270.777,30 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 270.777,30 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

19.0.28 (testo 2)

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)

1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena'. Resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire

19.0.34 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze".

Conseguentemente, all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime."

19.0.41 (testo 2)

BERARDI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo."

19.0.44 (testo 2) [id. a 19.10 (testo 2) e 19.0.41 (testo 2)]

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo."

19.0.54 (testo 3)

CASTELLONE, PIRRO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)»

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. dopo le parole: «è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto», sono inserite

le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero»

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 per un numero complessivo di 40 unità di personale, fra cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale, 36 unità appartenenti alla III area funzionale – fascia retributiva F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 912.095 per l'anno 2022 ed una spesa pari ad euro 2.279.984 a decorrere dall'anno 2023.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6 In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

19.0.62 (già 5.0.5)

PESCO, BOTTICI, COLTORTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, VACCARO, PUGLIA, ORTIS, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 20**20.0.20 (testo 3)**

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario".

2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "fatte salve le disposizioni del d.lgs 17 agosto 1999 n.368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale, al di fuori dell'orario dedicato alle attività formative agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze."

20.0.21 (testo 2)

FEDELI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

2. A decorrere dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170 unità di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, ad euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, pari ad euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 21.

21.1 (testo 2)

PARENTE, FARAONE, EVANGELISTA

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici,

privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente.

21.0.22 (testo 2) [id. a 21.0.23 (testo 2)]

STABILE, RIZZOTTI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma 1, lett. b), valutati in euro 8.807.868 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio

e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'Area seconda – posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale della aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 1, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21.0.23 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma 1, lett. b), valutati in euro 8.807.868 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'Area seconda – posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 1, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 22.

22.0.7 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

22.0.10 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

22.0.12 (testo 2) [id. a 12.0.3 (testo 2), 13.0.147 (testo 2), 22.0.7 (testo 2), 22.0.10 (testo 2), 22.0.23 (testo 2) e 22.0.24 (testo 2)]

MANTOVANI, LANZI, MONTEVECCHI, CROATTI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, QUARTO, COLTORTI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.

122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

22.0.23 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

22.0.24 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

22.0.32 (testo 2)

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, RIVOLTA, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)*

"1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del Presidente della Regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità, Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Art. 23.**23.0.15 (testo 2) [id. a 3.133 (testo 2)]**

FLORIS, TOFFANIN, SERAFINI, NANNICINI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".

23.0.28 (testo 3)

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, NANNICINI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".

23.0.28 (testo 2)

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, NANNICINI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: «*La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022.*» sono soppresse».".

23.0.31 (testo 2) [id. a 25.0.24 (testo 2)]

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)*

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attività di cui al primo periodo del presente comma l'INPS provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali

previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24.

24.18 (testo 2)

TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e ai fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.47 (testo 2)

DI GIROLAMO, FEDE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle

agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.»

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.»

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.»

Art. 25.

25.2 (testo 3) [id. a 25.5 (testo 2)]

COLTORTI, PESCO, DELL'OLIO

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

2-ter. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.

2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.»;

b) al comma 3, sostituire le parole «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».

25.2 (testo 2)

COLTORTI, PESCO, DELL'OLIO, FEDE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola «vigenti»;
- b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

2-ter. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.

2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione

autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *2-ter* si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.»;

c) al comma 3, sostituire le parole «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e *2-bis*».

25.5 (testo 2)

MARGIOTTA, MANCA

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità

stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

2-ter. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.

2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.»;

b) al comma 3, sostituire le parole «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».

25.0.4 (testo 2)

MALLEGNI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-*decies*".».

25.0.5 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

25.0.6 (testo 3) [id. a 25.0.4 (testo 2), 25.0.5 (testo 2) e 25.0.7 (testo 2)]
MANCA, MARGIOTTA, ALFIERI, FERRARI, ROJC, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

25.0.7 (testo 2)

COLTORTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con ca-

denza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies".».

25.0.20 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano."»

25.0.24 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attività di cui al primo periodo del presente comma l'INPS provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.**26.19 (testo 2)**

TARICCO, STEFANO, BITI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e vitivinicolo».

26.0.11 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quarto periodo è aggiunta in fine la seguente parola: «laureato».

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.».

26.0.27 (testo 2)

LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio».

26.0.29 (testo 2)

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.

2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

26.0.30 (testo 2) [id. a 26.0.31 (testo 2) e 26.0.29 (testo 2)]

FERRO, MODENA, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.

2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

26.0.31 (testo 2)

RAUTI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.

2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

26.0.34 (testo 2) [id. a 31.0.34 (testo 2)]

NATURALE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, LEONE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

26.0.37 (testo 3)

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***"Art. 26-bis***(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli ani mali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

26.0.37 (testo 2)

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Sostegno allevamenti avicoli)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.41 (testo 3) [id. a 26.0.37 (testo 3), 26.0.45 (testo 2) e 26.0.46 (testo 2)]

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***"Art. 26-bis***(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

26.0.42 (testo 2)

CALIGIURI, GALLONE, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.45 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli ani mali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

26.0.46 (testo 2)

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli ani mali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022».

26.0.54 (testo 2)

LONARDO, PACIFICO, FLORIS, LUNESU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)

1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.0.66 (testo 2)

PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, LEONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quarto periodo è aggiunta in fine la seguente parola: «laureato».

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore

agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.»

26.0.75 (già 31.0.49)

LANZI, PIRRO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349,", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative nel corso dell'intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto d'interesse,";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto di cui al precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale."».

Art. 27.**27.2 (testo 2)**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.3 (testo 2)

MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.4 (testo 2)

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.0.4 (già 26.0.70)

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFÀ, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione

di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

27.0.5 (testo 2) (già 26.0.71)

TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, LEONE, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.».

27.0.5 (già 26.0.71)

TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, LEONE, NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)*

1. È istituita, nell'ambito della categoria dei sommozzatori in servizio locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l'ambito degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di lavoro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.

2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura di cui al comma i e stabilirne l'ambito di attività.».

Art. 28**28.119 (testo 2)**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***Articolo 10-bis***(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022).*

1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

2. Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio 2022.

28.0.30 (testo 2) [id. a 28.0.31 (testo 2), 28.0.36 (testo 3), 9.0.5 (testo 2), 3.162 (testo 2), 3.0.40 (testo 2) e 3.0.108 (testo 2)]

FERRERO, BAGNAI, RUFA, TESTOR, MONTANI, BORGHESI, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021
- c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi

degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28.0.31 (testo 2)

BAGNAI, RUFA, TESTOR, MONTANI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-

bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28.0.36 (testo 3)

FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

29.10 (testo 2) [id. a 29.12 (testo 2), 29.14 (testo 2), 29.15 (testo 2), 29.18 (testo 2), 29.20 (testo 2), 29.11 (testo 2) e 29.19 (testo 2)]

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.11 (testo 2)

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente

stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.12 (testo 2)

MANCA, COLLINA, GIACOBBE, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.14 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.15 (testo 2)

GIROTTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai

fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.18 (testo 2)

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.19 (testo 2)

ARRIGONI, PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.20 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai

fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.».

29.0.22 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017".

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 31.**31.0.34 (testo 2)**

STEFANO, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

Art. 32.**32.0.3 (testo 2)**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

Coord. 1

I RELATORI

Art. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 221» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».

Al comma 2, dopo le parole: «n. 221,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «soggetti maggiormente incisi» con le seguenti: «soggetti maggiormente danneggiati».

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «in materia di aiuti Stato» con le seguenti: «in materia di aiuti di Stato».

Al comma 3, sostituire le parole: «2020/C 91 I/01» con le seguenti: «del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,».

Al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «requisiti definiti dai precedenti commi» con le seguenti: «requisiti di cui ai commi 1 e 2» e dopo le parole: «rese ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «entro i termini e con le modalità definite» con le seguenti: «entro i termini e con le modalità definiti»;

al terzo periodo, sostituire la parola: «relative» con la seguente: «relativi» e le parole: «casi revoca» con le seguenti: «casi di revoca».

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «Successivamente alla chiusura» con le seguenti: «Successivamente alla scadenza» e le parole: «ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue» con le seguenti: «ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, determinata come segue».

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «in favore dei parchi» con le seguenti: «in favore di parchi».

Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis:

al primo periodo, sostituire le parole: «sono stanziati 40 milioni di euro» con le seguenti: «è stanziata la somma di 40 milioni di euro», sostituire le parole: «29 ottobre 1972» con le seguenti: «26 ottobre 1972»,

dopo le parole: «una di quelle» sopprimere la seguente: «attività» e sostituire le parole: «attività economiche ATECO» con le seguenti: «attività economiche ATECO 2007»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «corrispettivi del 2021» con le seguenti: «corrispettivi del 2021».

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 dicembre 2021».

Al comma 2, sostituire le parole: «al periodo dei contratti» con le seguenti: «al periodo di durata dei contratti».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

Art. 5.

Al comma 4, sostituire le parole: «L'efficacia della presente misura» con le seguenti: «L'efficacia della misura di cui al presente articolo».

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «codici ATECO» con le seguenti: «codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007».

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» con le seguenti: «decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;

al secondo periodo, dopo le parole: «registro nazionale delle associazioni e società» inserire la seguente: «sportive».

Al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «sono individuate» con le seguenti: «sono individuati»

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse» con le seguenti: «dal presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede».

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono inseriti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «per i mancati incassi» con le seguenti: «per il ristoro ai comuni per i mancati incassi».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno».

Art. 13.

Al comma 1, dopo le parole: «dell'esercizio 2022» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «è trasmessa» con le seguenti: «sia trasmessa» e le parole: «è comminata» con le seguenti: «è applicata».

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «1 gennaio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022».

Al comma 2, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze, può» con le seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze può».

Al comma 3, sostituire le parole: «a favore di CSEA» con le seguenti: «a favore della CSEA» e le parole: «da parte di CSEA» con le seguenti: «da parte della CSEA».

*Alla rubrica, dopo la parola: «Riduzione» inserire la seguente: «de-
gli».*

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale» e le parole: «un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» con le seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo».

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «misure agevolative previste» con le seguenti: «misure agevolative indicate».

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 1, risulta» con le seguenti: «comma 1 risulti».

Art. 17.

Al comma 1, lettera a):

al numero 1) premettere il seguente:

«01) al secondo periodo, le parole: "di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo periodo"»;

al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: «su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1» con le seguenti: «su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione»;

al numero 2), sostituire le parole: «lavori istruttori» con le seguenti: «compiti istruttori».

Art. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: «Alla tabella A del decreto legislativo» con le seguenti: «Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo».

Art. 19.

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1» con le seguenti: «all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18» e le parole: «dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» con le seguenti: «dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».

Al comma 2, sostituire le parole: «riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali».

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, si provvede» con le seguenti: «comma 1 si provvede».

Art. 20.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «autorità sanitaria italiana» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «autorità sanitaria italiana"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».

Sostituire la parola: «Sars-Cov2», ovunque ricorre, con la seguente: «SARS-CoV-2».

Art. 21.

Al comma 1, lettera h):

al numero 1), dopo le parole: «presente decreto» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 6), dopo le parole: «di cui ai commi 4» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;

Al comma 1, lettera l), capoverso 13, dopo le parole: «articolo 2-sexies del» inserire le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al».

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «dal decreto» con le seguenti: «dai decreti».

Al comma 1, lettera n), capoverso 15-bis:

al quarto periodo, sostituire le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano»,

al quinto periodo, dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «e provinciali»;

al sesto periodo, sostituire le parole: «piano regionale», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piano di adeguamento» e sostituire le parole: «di cui al comma 15-ter» con le seguenti: «ai sensi del comma 15-ter»;

all'ottavo periodo, sostituire le parole: «piano regionale» con le seguenti: «piano di adeguamento» e le parole: «dal decreto di cui al comma 7» con le seguenti: «dai decreti di cui al comma 7».

Al comma 1, lettera o):

al numero 1), dopo le parole: «all'alinea,» inserire le seguenti: «le parole: "Ferme restando" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando"» e sostituire le parole: «e la transizione digitale e» con le seguenti: «e la transizione digitale,»

al numero 3), capoverso 3), sostituire le parole: «decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis» con le seguenti: «decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis» e le parole: «di cui all'articolo 44 del» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al».

Al comma 1, lettera q), capoverso 15-quater:

alla lettera a), sostituire le parole: «dalle strutture sanitarie per alimentare FSE» con le seguenti: «dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE»;

alla lettera c), dopo le parole: «della struttura sanitaria» inserire le seguenti: «e socio-sanitaria», sostituire le parole: «dal piano di attuazione del potenziamento del FSE» con le seguenti: «dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE» e sostituire le parole: «del comma 2» con le seguenti: «del comma 2"»

Al comma 1, lettera t), capoverso 15-octies, sostituire le parole: «a cura della struttura della Presidenza del Consiglio» con le seguenti: «a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Al comma 1, lettera u):

al capoverso 15-decies, sostituire le parole: «Linee guida AGID» con le seguenti: «Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)» e dopo le parole: «all'articolo 71 del» inserire le seguenti: «codice di cui al»;

al capoverso 15-undecies, lettera d), sostituire le parole: «soluzioni IT» con le seguenti: «soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT)»;

al capoverso 15-terdecies, sostituire la parola: «AGENAS» con le seguenti: «l'AGENAS».

Al comma 3, sostituire le parole da: «n. 157» fino a: «sono inserite le seguenti» con le seguenti: «n. 157, dopo la lettera f-ter) sono aggiunte le seguenti».

Art. 23.

Al comma 1:

alla lettera h), sostituire le parole: «'straordinarie del presente Capo e del Titolo II» con le seguenti: «"straordinarie di cui al presente capo e al titolo II».

alla lettera i), dopo la parola: «3-bis,» inserire la seguente: «alinea,».

Art. 24.

Al comma 7, sostituire le parole: «1 gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2021».

Al comma 8, sostituire le parole: «interventi del comma 6» con le seguenti: «interventi di cui al comma 6».

Art. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: «blocco alla movimentazione» con le seguenti: «blocco della movimentazione».

Al comma 2, sostituire le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano», le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» con le seguenti: «, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,» e le parole: «blocco alla movimentazione» con le seguenti: «blocco della movimentazione».

Art. 27.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «10 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

Art. 29.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di contenimento e dell'emergenza» con le seguenti: «di contenimento dell'emergenza» e le parole: «del virus COVID-19» con le seguenti: «del virus SARS-CoV-2».

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo periodo, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e sostituire le parole: «del medesimo comma 1» con le seguenti: «della medesima lettera a)».

Al comma 8, sostituire le parole: «legge 1 luglio 2021» con le seguenti: «legge 1° luglio 2021»

Al comma 9, sostituire le parole: «legge 1 luglio 2021» con le seguenti: «legge 1° luglio 2021»

Al comma 12, sostituire le parole: «all'articolo0» con le seguenti: «all'articolo» e le parole: «Conferenza Stato – Regioni» con le seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 32.

Al comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: «dalla n. 106» con le seguenti: «dalla legge n. 106».

alla lettera e), sostituire le parole: «79,36 milioni euro» con le seguenti: «79,36 milioni di euro».
